



Comune di
VIGARANO MAINARDA

**DELIBERA DI GIUNTA
N. 19 DEL 17/03/2023**

Oggetto: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ CON ASSOCIAZIONE C'E' VITA...E VITA ODV

L'anno duemilaventitre addì diciassette del mese di marzo alle ore 13:50 si è riunita la Giunta appositamente convocata in VIDEOCONFERENZA ai sensi dell'art. 41 del Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BERGAMINI DAVIDE	Presente
ZANELLA MAURO	Presente
PATRONCINI DANIELA	Presente
LAMBERTINI FRANCESCA	Presente
BIZZARRI ENNIO	Presente

Partecipa il Segretario Comunale Dr. VERONESE PIETRO .

Accertata la validità dell'adunanza il Sig. BERGAMINI DAVIDE in qualità di Sindaco ne assume la presidenza, dichiarando aperta la seduta e invitando la Giunta a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Unità Proponente: SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI

Oggetto: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ CON ASSOCIAZIONE “C’E’ VITA ...E VITA” Odv

LA GIUNTA COMUNALE

ATTESO che l’Amministrazione comunale rivolge una particolare attenzione all’Associazionismo ed al Volontariato che rappresenta una risorsa preziosa per costruire una società più moderna, solidale e inclusiva;

VISTO l’art 54 del d.vo 28 agosto 2000 n. 274, inerente i lavoti di pubblica utilità;

DATO ATTO che è intenzione dell’Amministrazione comunale stipulare convenzione con “C’è Vita...e Vita” Odv con sede in Massafiscaglia 311 Viconovo Ferrara;

DATO ATTO che la suddetta Associazione ha stipulato convenzione con il Tribunale di Ferrara con provv.61/2022 del 07/07/2022 per la durata di anni 3;

ACCERTATO che la finalità è lo svolgimento di attività sul territorio comunale da parte di persone che hanno ricevuto la sospensione condizionale della pena, subordinata allo svolgimento di lavori di pubblica utilità;

RITENUTO per le ragioni che precedono, di dover approvare lo schema di convenzione con l’associazione “C’è Vita...e Vita” Odv con sede in Massafiscaglia 311 Viconovo Ferrara;

AD UNANIMITA’ di voti espressi nelle forme di legge dai consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

1) Di approvare lo schema di convenzione allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) Di dare atto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000, che si allegano al presente atto di cui fanno parte integrante e sostanziale.

3) Con separata votazione palese, ad esito unanime, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000 stante l’urgenza di provvedere.

-

Approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
BERGAMINI DAVIDE

Il Segretario Comunale
Dr. VERONESE PIETRO



COMUNE DI VIGARANO MAINARDA

Cevitaevita odv

Provincia di Ferrara

CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ

In data _____ viene stipulata una convenzione tra :

la dott. ssa Barbi Monica, nata a Mirandola il 17.06.1979, domiciliata per la carica in Vigarano Mainarda – via Municipio n.1 – Capo Settore Servizi alla Persona Sociali e Sanitari del Comune di Vigarano Mainarda, il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell’interesse dello stesso Comune di Vigarano Mainarda, che rappresenta ai sensi del vigente Statuto Comunale, C.F. 00289820383, in prosieguo chiamato “Comune”;

e

l’associazione “C’è Vita...e Vita” odv, attraverso il suo responsabile Martinelli Massimo nato a Ferrara il 10.12.1967- Presidente;

per lo svolgimento dei **lavori di pubblica utilità**;

- tale convenzione ha modo di esistere e di essere legittimata anche in virtù della convenzione stipulata in data 7 luglio 2022 pr. 61/2022 tra il tribunale di Ferrara e l’associazione “C’è Vita...e Vita” odv.
- Il Comune di Vigarano Mainarda, si rende disponibile ad accogliere n.persone provenienti dall’ associazione di volontariato “C’è Vita...e Vita” odv, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità;
- Il Comune di Vigarano Mainarda non avrà nessun onere, ne monetario ne, tantomeno, di responsabilità (art 3 e 6 della convenzione con il tribunale di Ferrara);
- Il Comune di Vigarano Mainarda inserirà le persone provenienti dall’ associazione “C’è Vita...e Vita” odv, attraverso compiti e impegni che verranno, in seguito, determinati;
- le persone che svolgeranno i lavori di pubblica utilità presso Il Comune di Vigarano Mainarda sono assicurate. Tale assicurazione, obbligatoria, sarà a carico, interamente, dell’associazione “C’è Vita...e Vita” odv (art. 5 della convenzione con il tribunale di Ferrara);

- la presente convenzione ha la stessa durata della convenzione tra l'Associazione ed il Tribunale di Ferrara, e scadrà in data 07/07/2025, salvo proroghe da parte del Tribunale, nel qual caso si intenderà rinnovata anche la presente per la medesima durata;
- L'Associazione "C'è Vita...e Vita" odv.. si confronterà con il Comune di Vigarano Mainarda prima di effettuare ogni inserimento e relazionerà sul lavoro svolto, con cadenza da definire con l'Ente ;
- L'Associazione instruirà i soggetti sui rischi del lavoro da svolgere e sui DPI da utilizzare.

in allegato e come parte integrante a questa convenzione:

- **copia convenzione tra il tribunale di Ferrara e l'associazione "C'è Vita...e Vita" odv;**
- **copia copertura assicurativa.**

Il Comune di Vigarano Mainarda
Dott.ssa Barbi Monica

associazione "C'è Vita...e Vita" odv
Martinelli Massimo

Polizza n° 00023512301995

Agenzia di FERRARA - 000235

Questionario per l'analisi dei bisogni (IDD) n. 000006598644 - T
Codice Agenzia 000235 - Codice partizione 001 - Codice cliente 0235_00000187_RE - Codice prodotto U134

Contraente	Associazione Di Volontariato C'e' Vita E Vita Onlus Indirizzo: Via MASSAFISCAGLIA 311 FERRARA 44123 VICONOVO (FE) E-mail: CEVITAEVITAONLUS@GMAIL.COM Cellulare: 3485240084	Codice Fiscale: 93071280387
Durata polizza	1 anno	Inizio: 29/12/2022 Scadenza: 29/12/2023 Tacito rinnovo: Si
Prima rata	Valida dalle ore 24:00 del giorno di pagamento del premio (a fronte del quale verrà rilasciata quietanza di pagamento) o del giorno contrattualmente previsto, alle ore 24:00 del 29/12/2023	
Rateazione	Annuale dal 29/12/2023	
Allegato	No	

	PREMIO					
	netto	addizionale	imponibile	aliquota imposta	imposte	totale
Infortuni	83,75	--	83,75	2,50	2,10	85,85
Malattia	0,92	--	0,92	2,50	0,03	0,95
RC Generale	117,77	--	117,77	22,25	26,21	143,98
Tutela legale	81,83	--	81,83	21,25	17,39	99,22
Premio annuo euro	284,27	--	284,27		45,73	330,00
Infortuni	83,75	--	83,75	2,50	2,10	85,85
Malattia	0,92	--	0,92	2,50	0,03	0,95
RC Generale	117,77	--	117,77	22,25	26,21	143,98
Tutela legale	81,83	--	81,83	21,25	17,39	99,22
Premio alla firma euro	284,27	--	284,27		45,73	330,00
Rate successive euro	284,27	--	284,27		45,73	330,00



Ulteriori dichiarazioni

Con riferimento agli articoli 1892, 1893 e 1894 del codice civile, il Contraente dichiara altresì che:

- negli ultimi tre anni non ha subito danni o è stato coinvolto in sinistri relativi ai rischi assicurati o a rischi analoghi
- negli ultimi tre anni non ha avuto polizze annullate per sinistro per gli stessi rischi;
- non ha altre assicurazioni per gli stessi rischi
- non è a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare, durante il periodo di validità del contratto, richieste di risarcimento occasionate da fatti già verificatisi prima della data di effetto della presente polizza
- i fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate risultano in buone condizioni di statica e manutenzione

Il Contraente dichiara inoltre di:

- aver preventivamente ricevuto l'informativa privacy (ex art. 13 del Reg. UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali) MOD. C&NONPROF ENTI 6 - ED. 06/2022 e di aver rilasciato i relativi consensi
- aver ricevuto - ai sensi del Reg. IVASS N.40/2018 e s.m.i. - l'informativa sul distributore (Allegato 3) e l'informativa sulla distribuzione del prodotto assicurativo (Allegato 4), e di aver preso visione dell'elenco delle regole di comportamento del distributore (Allegato 4 ter) affisse nei locali dell'intermediario o di aver ricevuto evidenza di pubblicazione sul sito internet dell'Intermediario.
- essere stato informato che potrà richiedere le credenziali di accesso all'area riservata, secondo le tempistiche e le modalità pubblicate nella home page del sito internet della Compagnia (www.cattolica.it)

Il Contraente prende atto che l'assicurazione è prestata alle condizioni e con le modalità pattuite nel presente contratto, condizioni e modalità che il Contraente dichiara di conoscere e di accettare integralmente

Il Contraente dichiara, inoltre, che il presente contratto è costituito dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrante:

- le condizioni di assicurazione MOD. C&NONPROF ENTI 2 - ED. 11/2022, già consegnate al cliente stesso insieme agli altri documenti costituenti il set informativo e che il medesimo dichiara di aver consultato e conosciuto nella loro interezza;
- scheda tecnica comprensiva delle dichiarazioni tecniche e dei questionari

che gli stessi sono stati regolarmente ricevuti e non contengono rettifiche, cancellature e/o precisazioni e di non averne ricevuti altri ad integrazione.

Il presente contratto è stato redatto in 3 esemplari a un solo effetto in FERRARA il 29/12/2022

Qualora il contratto venga sottoscritto con Firma Elettronica Avanzata, sarà redatto in un unico esemplare.

Il Contraente prende atto che in tal caso la trasmissione di copia dello stesso avrà luogo all'indirizzo di posta elettronica da lui indicato, fatta salva la facoltà del Contraente di richiedere e ottenere copia cartacea della documentazione stessa.

SOCIETA' CATTOLICA DI ASSICURAZIONE S.p.A.
LA DIREZIONE



CONTRAENTE



ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO C'E' VITA E VITA ONLUS
29/12/2022 17:14
3485240084

AVVERTENZA: Le dichiarazioni non veritiere inesatte o reticenti, rese dal soggetto legittimato a fornire le indicazioni richieste al momento della stipulazione del contratto, possono compromettere il diritto alla prestazione.

Agli effetti dell'articolo 1341 del codice civile, il Contraente dichiara di approvare specificatamente le disposizioni dei seguenti articoli, (se operanti), delle condizioni di assicurazione:

Art. CG3 Proroga del contratto-disdetta del contratto poliennale; Art. CG4 Modifica delle condizioni di assicurazione e/o di premio e rinnovo del contratto; art. CG5 Recesso in caso di sinistro; Art. CG11 Modifiche dell'assicurazione; Art. INF2 Decorrenza; Art. RCT11 Pluralità di assicurati; Art. FU-C - Impianto di allarme; Art. TL3 - Quando sono coperti i sinistri; Art.SI1 - Obblighi in caso di sinistro; Art. SI4 controversie sulla determinazione dell'indennizzo; Art.SR1 - Obblighi in caso di sinistro; Art.SCR1 - Comunicazioni di perdite o circostanze che potrebbero comportare una richiesta di risarcimento; Art. SCR4 Prova e stima della perdita; Art.SDR1- Obblighi in caso di sinistro; Art.SP1- Obblighi in caso di sinistro; Art. SP2- Procedura per la valutazione del danno; Art.SFU1- Obblighi in caso di sinistro; Art.SFU2 - Procedura per la valutazione del danno; Art. STL2 Obblighi in caso di sinistro; Art. STL6 Disaccordo con DAS per la gestione del sinistro e conflitto di interessi; Art. SA1 Come denunciare il sinistro.

Il pagamento del premio può essere eseguito con una delle seguenti modalità:

- assegno bancario, postale o circolare, non trasferibile, intestato alla Società o all'agente in qualità di agente della Società;
- ordine di bonifico, o altro mezzo di pagamento bancario o postale che abbiano come beneficiario la Società o l'agente in qualità di agente della Società;
- contante nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge.





ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO C'E' VITA E VITA ONLUS
29/12/2022 17:14
3485240084

Il Contraente dichiara di aver ricevuto, prima della sottoscrizione della polizza, il set informativo contenente:

- le condizioni di assicurazione MOD. C&NONPROF ENTI 2 - ED. 11/2022
- i Documenti Informativi Precontrattuali DIP Danni MOD. C&NONPROF ENTI DIP - ED. 11/2022 e DIP Aggiuntivo Danni MOD. C&NONPROF ENTI DIP AGG - ED. 11/2022
- modulo di proposta, ove previsto.

Il Contraente dichiara di essere stato informato della possibilità di richiedere che la documentazione precontrattuale e contrattuale gli venga trasmessa in formato elettronico all'indirizzo e-mail dallo stesso fornito. Resta ferma la possibilità di richiedere in ogni momento la documentazione in formato cartaceo, nonché di revocare il consenso in precedenza espresso, anche mediante posta elettronica o registrazione vocale.



ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO C'E' VITA E VITA ONLUS
29/12/2022 17:14
3485240084



SCHEMA TECNICA N. 1

La presente scheda tecnica è parte integrante della polizza n° 00023512301995

Ente Assicurato	INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI - ACCOMPAGNAMENTO INSERIMENTO SOCIALE
Partita IVA	93071280387
Tipologia Ente	Organizzazioni di volontariato
Ubicazione del rischio	Via PADOVA 217 FERRARA 44123 (FE) Tipologia costruttiva: Cemento armato Presenza impianto d'allarme: No
Attività	Attività di interesse generale : Interventi e Servizi Sociali Condizione speciale operante: CS6 - Interventi e Servizi Sociali
Assicurati	Numero volontari: 7 N° massimo di volontari in presenza contemporanea: 2 Fascia di volontari occasionali: Nessuno

In relazione all'operatività delle singole sezioni per ciascuna categoria di assicurati si rimanda a quanto previsto dalle condizioni di polizza.

Sono operanti solo le sezioni di polizza di seguito riportate.

INFORTUNI E MALATTIA

Garanzie	Somma assicurata/ Diaria per assicurato in euro	
Morte	50.000,00	compresa
Invalità permanente per infortunio con franchigia assoluta del 3%	50.000,00	compresa
Tabella di accertamento dell'invalità permanente - Tabella INAIL	50.000,00	compresa
Franchigia opzionale riassorbibile sull'invalità permanente		esclusa
Diaria da ricovero per infortunio	20,00	compresa
Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio	1.500,00	compresa
Diaria da immobilizzo		esclusa
Diaria da convalescenza post ricovero per infortunio		esclusa
HIV, infortunio biologico e malattie infettive (non per 118)		esclusa
Danno estetico		esclusa
Tutela della disabilità		esclusa
Infortuni extraprofessionali per gli addetti		esclusa
Spese per accompagnatore		esclusa
Diaria da ricovero per malattia	20,00	compresa
Diaria da convalescenza post ricovero per malattia		esclusa
Infortuni per i fruitori		esclusa
Malattie professionali per i volontari		esclusa

RESPONSABILITÀ CIVILE GENERALE

	<i>Massimale per sinistro in euro</i>	<i>con il limite per</i>		
		<i>persona</i>	<i>cose</i>	
Responsabilità civile verso terzi (RCT)	1.000.000	1.000.000	1.000.000	compresa
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO)	1.000.000	1.000.000		compresa



Rischi temporanei	compresa
Prestazioni medico sanitarie	esclusa

TUTELA LEGALE

Garanzie	Massimale assicurato in euro
Tutela Legale	10.000,00
Vertenze contrattuali	esclusa
Vertenze con la pubblica amministrazione	esclusa
Immobili strumentali	esclusa
Pacchetto sicurezza	esclusa
Prestazioni medico sanitarie	esclusa
Pacchetto sanità	esclusa



PAGINA LASCIATA INTENZIONALMENTE IN BIANCO

**COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI
INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI
(Allegato 4 ter)**

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Informazioni generali sull'Intermediario

- a. Cognome : PAGANELLI;
Nome: RICCARDO;
- b. Ruolo: COLLABORATORE;
Sezione e numero del registro di appartenenza: _____;
Data di iscrizione: _____;

Informazioni Impresa distributrice

Ragione Sociale: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
Sede legale: Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona
Numero Iscrizione Albo Imprese: 1.00012

Sezione I - Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018 e successive modifiche e integrazioni in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) hanno l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente l'Allegato 3 al Regolamento IVASS del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione; di mettere a disposizione del pubblico nei locali del distributore il presente allegato, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
- b) hanno l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente copia del documento Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione;
- c) hanno l'obbligo di consegnare al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
- d) hanno l'obbligo di raccomandare o proporre contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
- e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, hanno l'obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f) hanno l'obbligo di valutare se il contraente rientri nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartenga alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l'obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g) hanno l'obbligo di fornire al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;

Sezione II - Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi

Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private ("Codice") e del Regolamento IVASS n° 40 del 2 agosto 2018 e successive modifiche e integrazioni in tema di norme di comportamento che devono essere osservate nell'esercizio dell'attività, gli intermediari:

- a) prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, hanno l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente copia dell'Allegato 4- bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
- b) hanno l'obbligo di valutare l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
- c) hanno l'obbligo, in caso di vendita con consulenza, di informare il contraente se il prodotto sia adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
- d) hanno l'obbligo, in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, di informare il contraente se il prodotto sia inappropriato, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- e) in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, hanno l'obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l'appropriatezza del prodotto proposto. Nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, hanno l'obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un'apposita dichiarazione;
- f) hanno l'obbligo di fornire le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

MOD. ALLEGATO 3-4 - 4Ter RE - ED.31/03/2021



1 / 4

COPIA PER IL CONTRAENTE

07A0000023501200023512301995000000029122022C

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona - Italia - Pec cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Tel. +39 045 8 391 111 - Fax +39 045 8 391 112
Cap. Soc. Euro 685.043.940,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - Albo Imprese
presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società
del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.
www.cattolica.it

INFORMATIVA SUL DISTRIBUTORE (Allegato 3)

Ai sensi della normativa vigente il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, **prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione**, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all'Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Sezione I - Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente:

- a. Cognome : PAGANELLI;
Nome: RICCARDO;
- b. Ruolo: COLLABORATORE;
Sezione e numero del registro di appartenenza: _____;
Data di iscrizione: _____;
- c. Indirizzo della sede operativa presso la quale l'Intermediario svolge l'attività VIA BORGHI DEI LEONI 132/2 44121 FERRARA FE;
- d. Recapito telefonico dell'Intermediario: 0532765404;
Eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC) dell'intermediario principale:
MAIL:FERRARA@CATTOLICA.IT;PEC:DEMARCOROBERTO@PCERT.POSTECERT.IT;
- e. Indicazione dell'indirizzo del sito internet attraverso cui è promossa o svolta l'attività: _____

f. Informazioni generali sull'Intermediario di II livello (iscritto in sez. E) per cui svolge l'attività:

- Nome e Cognome o Ragione/Denominazione Sociale: _____;
- Sezione E del registro di appartenenza _____; Data iscrizione: _____;

g. Informazioni sull'Intermediario di I livello (iscritto in Sez. A del RUI) per cui svolge l'attività:

- Nome e Cognome o Ragione/Denominazione Sociale: DE MARCO ROBERTO;
iscritto nella sezione A del RUI, numero di iscrizione A000005329; data iscrizione 17092010;
- Indirizzo della sede operativa: VIA BORGHI DEI LEONI 132/2 44121 FERRARA FE;
- Recapito telefonico dell'Intermediario: 0532765404;
Eventuali indirizzi internet, di posta elettronica e di posta elettronica certificata (PEC):
MAIL:FERRARA@CATTOLICA.IT;PEC:DEMARCOROBERTO@PCERT.POSTECERT.IT.

Autorità competente alla vigilanza sull'attività svolta: IVASS - Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni

NOTA BENE

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell'intermediario iscritto al RUI sopra descritto possono essere verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi sul sito internet dell'IVASS (www.ivass.it).

Sezione II - Informazioni sull'attività svolta dall'intermediario assicurativo e riassicurativo:

Sono a disposizione nei locali del distributore (e sono pubblicati sul sito internet dell'intermediario) i seguenti elenchi:

1. elenco recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l'intermediario ha rapporti d'affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico; in caso di collaboratore iscritto nella sezione E, indicare i rapporti dell'intermediario principale con il quale collabora;
2. elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell'allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018

Qualora l'offerta sia effettuata fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell'elenco sub 1.

Sezione III - Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d'interessi

- a. l'intermediario
 detiene
 non detiene
partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.;
- b. l'Impresa di Assicurazione Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
 detiene
 non detiene
partecipazioni dirette o indirette pari o superiori al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto della Società Agente per la quale l'intermediario opera.

Sezione IV - Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente

- a. L'attività di distribuzione è garantita da una polizza di assicurazione della responsabilità civile, che copre i danni arrecati ai Contraenti

MOD. ALLEGATO 3-4 - 4Ter RE - ED.31/03/2021



2 / 4

COPIA PER IL CONTRAENTE

07A0000023501200023512301995000000029122022C

da negligenze ed errori professionali dell'Intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l'Intermediario deve rispondere a norma di legge;

- b. Il Contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto all'Intermediario o all'Impresa preponente ai seguenti recapiti aziendali:
Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Servizio Reclami di Gruppo - Lungadige Cangrande n° 16 - 37126 Verona (Italia) Fax: 045/8372354 - E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it.
Sono da intendersi di pertinenza dell'Intermediario e dunque riferite alla gestione di quest'ultimo i reclami afferenti all'attività di intermediazioni assicurativa, ivi inclusi i comportamenti dei dipendenti e collaboratori, ed in particolare quelli in merito all'osservanza delle regole di comportamento di cui agli articoli da 53 a 59 del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018.
Nel reclamo dovranno essere indicati i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo dell'esponente; numero della polizza o nominativo del contraente; numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; indicazioni del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato.
La Società gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta.
Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dell'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell'Intermediario o dell'Impresa preponente nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle Assicurazioni, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma - fax 06 42133 206 - Pec: tutela.consumatore@pec.ivass.it, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell'Ivass (www.ivass.it - sezione Per i Consumatori - Reclami - "Guida ai reclami"), corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo all'Ivass deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell'impresa e dell'eventuale intermediario di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela e ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'Ivass o direttamente al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito della Commissione Europea <http://www.ec.europa.eu/fin-net>.
Si ricorda che il reclamante potrà attivare: la procedura prevista dall'Accordo del 19 marzo 2012, tra ANIA e Associazioni dei consumatori sulla procedura per la conciliazione delle controversie derivanti da sinistri RCAuto tra imprese assicuratrici e consumatori, per le controversie inerenti alla gestione di sinistri del ramo RCAuto la cui richiesta di risarcimento non superi i 15.000,00 €; la procedura di negoziazione assistita prevista dal D.L. 132/2014, convertito dalla L. 162/2014, secondo quanto previsto dall'art. 3 del suddetto Decreto per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli (RCA) e natanti (RC natanti); la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28, presentando specifica istanza ai sensi dell'art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall'art. 16 del citato decreto per le controversie in materia degli altri rami danni ad esclusione dell'RCAuto
- c. il contraente ha la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi alternativi di risoluzione delle controversie previsti dalla normativa vigente indicati nei DIP aggiuntivi

INFORMAZIONI SUL PRODOTTO ASSICURATIVO NON IBIP (Allegato 4)

Ai sensi della vigente normativa, distributore ha l'obbligo di consegnare al contraente prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, prima della conclusione di ciascun contratto, il presente documento che contiene notizie sul modello e l'attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Informazioni generali sull'Intermediario che entra in contatto con il contraente

- g. Cognome : PAGANELLI;
Nome: RICCARDO;
h. Ruolo: COLLABORATORE;
Sezione e numero del registro di appartenenza: _____;
Data di iscrizione: _____;

Informazioni Impresa distributrice

Ragione Sociale: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
Sede legale: Lungadige Cangrande, n° 16 - 37126 Verona
Numero Iscrizione Albo Imprese: 1.00012

Sezione I - Informazioni sul modello di distribuzione

Con riguardo al contratto proposto,
l'intermediario:

- Agisce su incarico del contraente in nome e per conto esclusivo della Compagnia Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
 Agisce su incarico del contraente in nome e per conto delle seguenti Compagnie di assicurazioni: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. e della Società (specificare) _____

Dichiara :

- Che il contratto viene distribuito in collaborazione con altro intermediario, ai sensi dell'articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221 così identificato:
Identità _____
Sezione _____
Ruolo _____

MOD. ALLEGATO 3-4 - 4Ter RE - ED.31/03/2021

3 / 4

COPIA PER IL CONTRAENTE



07A0000023501200023512301995000000029122022C

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. - Lungadige Cangrande 16, 37126 Verona - Italia - Pec cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it - Tel. +39 045 8 391 111 - Fax +39 045 8 391 112
Cap. Soc. Euro 685.043.940,00 i.v. - C. F. e iscr. Reg. Imp. di VR n. 00320160237 - R.E.A. della C.C.I.A.A. di Verona n. 9962 - P. IVA del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni n. 04596530230 - Albo Imprese presso IVASS n. 1.00012 - Rappresentante del Gruppo IVA Cattolica Assicurazioni - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'art. 65 R.D.L. numero 966 del 29 aprile 1923.
www.cattolica.it

Nel caso di contratto proposto da intermediario iscritto in sezione E, l'intermediario dichiara di svolgere l'attività per conto di :

Nome e Cognome o Ragione/Denominazione Sociale _____

Indirizzo della sede operativa/legale _____

Numero di iscrizione _____

E per conto di:

Nome e Cognome o Ragione/Denominazione Sociale _____

Indirizzo della sede operativa/legale _____

Numero di iscrizione _____

Collaboratore orizzontale dell'Intermediario principale

Sezione II - Informazioni sull'attività di distribuzione e consulenza

Con riguardo al contratto proposto:

a) L'intermediario:

- fornisce al contraente una consulenza ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 3, del Codice ovvero una raccomandazione personalizzata indicando le attività prestate nell'ambito della consulenza, le caratteristiche e il contenuto delle prestazioni rese;
- fornisce al contraente una consulenza fondata su un'analisi imparziale e personale ai sensi dell'articolo 119-ter, comma 4 del Codice, in quanto fondata su una analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consentono di formulare una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto più adeguato a soddisfare le esigenze del cliente

b) L'intermediario:

- in virtù di un obbligo contrattuale, distribuisce in modo esclusivo i contratti di (indicare la denominazione delle Imprese): Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.;
- distribuisce contratti in assenza di obblighi contrattuali che gli impongono di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione

c) L'intermediario fornisce ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'articolo 119-bis, comma 7, del Codice.

Sezione III - Informazioni relative alle remunerazioni

Gli intermediari assicurativi e riassicurativi INDICANO:

La natura del compenso:

- l'onorario corrisposto direttamente dal cliente pari a €...../ al% del premio pagato o viene esplicitato a cura dell'Intermediario il metodo di calcolo _____;
- la commissione inclusa nel premio assicurativo;
- altro tipo di compenso, compresi i benefici economici di qualsiasi tipo offerti o ricevuti in virtù dell'intermediazione effettuata;
- combinazione delle diverse tipologie di compensi di cui sopra

Nel caso di collaborazioni orizzontali o con intermediari iscritti in sezione E del Registro, l'informativa è complessivamente relativa ai compensi percepiti dagli intermediari coinvolti nella distribuzione del prodotto assicurativo

Sezione IV - Informazioni sul pagamento dei premi

Con riferimento al pagamento dei premi:

- I premi pagati dal contraente all'intermediario e le somme destinate ai risarcimenti o ai pagamenti dovuti dalle imprese, se regolati per il tramite dell'intermediario, costituiscono patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell'intermediario stesso.
- è stata stipulata dall'intermediario una **fideiussione bancaria** idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di € 19.510,00

Con riferimento alle modalità di pagamento dei premi, si possono ricevere, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all'impresa di assicurazione oppure all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma *on line*, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni, nel rispetto dei limiti di trasferimento del contante previsti dalla normativa vigente al momento della conclusione del contratto.



Polizza Infortuni, Malattia, R.C., Cyber Risk, Incendio, Furto e Rapina, Apparecchiature elettriche ed elettroniche, Tutela Legale, Assistenza dedicata al mondo del Non Profit
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni

(DIP aggiuntivo Danni)

Società: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.

Prodotto: Cattolica&NonProfit – Enti e Associazioni

Data di aggiornamento: 11/2022– Il DIP Aggiuntivo Danni pubblicato è l'ultimo disponibile



Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.; Lungadige Cangrande; n.16; cap 37126; Verona; tel. 045 8 391 111; sito internet www.cattolica.it; email: cattolica@cattolicaassicurazioni.it; PEC: cattolica.assicurazioni@pec.gruppocattolica.it
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'Art. 65 R.D.L. 29 aprile 1923 n° 966 iscrizione all'albo Imprese tenuto dall'IVASS n° 1.00012, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della società Assicurazioni Generali S.p.A. - Trieste - Società del Gruppo Generali, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 26.

Con riferimento all'ultimo bilancio approvato, l'ammontare:

- del Patrimonio Netto è pari a 2.189,378 milioni di euro (la parte relativa al capitale sociale è pari a 685,044 milioni di euro – il totale delle riserve patrimoniali ammonta a 1.497,343 milioni di euro);
- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 1.278,148 milioni di euro (a);
- del Requisito Patrimoniale Minimo è pari a 536,901 milioni di euro;
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale di Solvibilità è pari a 2.597,164 milioni di euro (b)
- dei fondi propri ammissibili alla copertura del Requisito Patrimoniale Minimo, è pari a 2.065,471 milioni di euro.

Relativamente all'indice di solvibilità (solvency ratio), i fondi propri ammissibili ammontano a 2,03 volte il requisito patrimoniale Solvency II (SCR) (b/a).

Per ulteriori informazioni circa la solvibilità e la condizione finanziaria dell'impresa si invita a consultare il sito al seguente link: <https://www.cattolica.it/ir>.

Al contratto si applica la legge italiana



Che cosa è assicurato?

Ad integrazione di quanto già indicato nel DIP Danni, si forniscono le seguenti ulteriori informazioni relative alle diverse garanzie offerte.

La Società risponde nei limiti delle somme assicurate concordate con il Contraente e dei limiti di indennizzo/risarcimento indicati nella scheda di polizza e/o nelle Condizioni di Assicurazione.

Esempio: Garanzia Infortuni – Nel caso di infortunio che colpisca, in conseguenza di un unico evento, più persone assicurate, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà essere superiore a 5.000.000,00 euro.

Il prodotto ha natura modulare di contenuto variabile e il Contraente può scegliere quali Sezioni acquistare tra le seguenti, alcune principali che può comprare in modo autonomo e altre subordinate alla presenza di altra Sezione.

Sezione Infortuni e malattia

L'assicurazione è prestata per le conseguenze dirette ed esclusive degli infortuni che dovessero subire gli assicurati durante lo svolgimento delle attività assicurate e per le malattie che dovessero contrarre in conseguenza dell'attività svolta a favore del Contraente.

Sono altresì compresi gli infortuni che gli assicurati dovessero subire durante la permanenza nei locali della sede del Contraente o avvenuti durante i lavori attinenti la conduzione e/o la manutenzione della stessa e i rischi in itinere

intendendosi come tali gli infortuni che gli assicurati possono subire durante il percorso di andata e ritorno dalla propria abitazione alla sede del Contraente e/o presso il luogo dove svolgono la propria attività e viceversa, nel tempo strettamente necessario al raggiungimento delle predette sedi con esclusione dei trasporti organizzati e gestiti da altri enti.

L'assicurazione è inoltre prestata durante la partecipazione a tutte le attività e manifestazioni previste dallo statuto del Contraente.

Sono compresi in garanzia i rischi causati da

- a. asfissia di origine non morbosa;
- b. avvelenamenti acuti da ingestione o da assorbimento di sostanze;
- c. annegamento;
- d. assideramento o congelamento;
- e. colpi di sole o di calore;
- f. patologie conseguenti a morsi di animali e rettili o a punture di insetti o aracnidi, esclusa la malaria;
- g. infortuni derivanti da colpa grave dell'Assicurato (in deroga all'Art. 1900 C.C.);
- h. infortuni causati da tumulti popolari a condizione che l'Assicurato non vi abbia preso parte attiva (in deroga all'Art. 1912 C.C.);
- i. infortuni derivanti da stati di maleore o incoscienza, non provocati da abuso di alcolici, di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti o sostanze allucinogene;
- j. lesioni da sforzo, con esclusione degli infarti e delle ernie;
- k. conseguenze di movimenti tellurici,

limitatamente alle sole garanzie Morte e Invalidità Permanente, se attivate. Massimo 75.000 euro per ognuna delle due garanzie e per assicurato. Per la garanzia Invalidità Permanente è prevista una franchigia del 24% se in polizza è stata scelta una franchigia inferiore, oppure la franchigia indicata in polizza negli altri casi.

L'assicurazione vale per gli infortuni subiti dall'Assicurato, come passeggero, durante i voli di linea regolari e i charter entrambi gestiti da Società di Traffico Aereo Regolare (il cui elenco è pubblicato su "Flight Guide Worldwide" - OAG), a condizione che non siano gestiti da Società e/o aziende di lavoro aereo in occasioni di voli diversi da trasporto pubblico di passeggeri e/o da aeroclub. L'assicurazione è operante dal momento in cui l'Assicurato sale a bordo fino al momento in cui ne scende. Sono considerati infortuni anche quelli occorsi per imprudenza o negligenza grave dell'Assicurato in qualità di passeggero.

A parziale deroga di quanto previsto dall'Art. 1912 del Codice Civile, sono esclusi i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, insurrezione, occupazione militare, invasione e simili con l'eccezione degli infortuni avvenuti all'estero per un periodo massimo di 14 giorni dall'inizio delle ostilità, se ed in quanto l'Assicurato risulti sorpreso dallo scoppio di eventi bellici mentre si trovava all'estero. Si precisa che se il sinistro non è relativo ad atti di guerra verrà comunque considerato in copertura anche se verificatosi in un paese considerato a rischio guerra.

Ernie addominali da sforzo

Sono invece comprese le ernie addominali da sforzo limitatamente ai casi di invalidità permanente, se prevista dal contratto. In caso di ernia non operabile, l'indennità sarà pari massimo al 10% della somma assicurata con la garanzia Invalidità Permanente da Infortunio.

Rotture sottocutanee

L'assicurazione infortuni comprende inoltre gli esiti conseguenti di traumi indennizzabili a termini di polizza diretti di rottura sottocutanea totale, di seguito indicati:

- tendine di Achille;
- tendine del bicipite brachiale (prossimale o distale);
- tendine dell'estensore del pollice;
- tendine del quadricipite femorale;
- cuffia dei rotatori.

Per gli Enti C.C. questa copertura opera esclusivamente per le rotture sottocutanee totale del tendine di Achille.

Persone con disabilità

Le garanzie sono estese ai Volontari e ai fruitori con disabilità e precisamente:

- ai soggetti con invalidità sensoriale, intellettiva o relazionale
- ai soggetti con invalidità motoria.

Morte per infortunio

In caso di decesso dell'Assicurato per infortunio la Società corrisponde la somma assicurata ai beneficiari o, se non sono specificatamente indicati, agli eredi in parti uguali.

Si richiamano i seguenti casi particolari

- Stato comatoso irreversibile: in caso di stato comatoso irreversibile derivante da un infortunio indennizzabile a termini di Polizza, caratterizzato da profonda incoscienza, arresto definitivo di tutte le funzioni del cervello e del tronco encefalico, mancanza di riflessi e respirazione non autonoma, che si sia protratto per un periodo ininterrotto di 180 giorni consecutivi la Società liquida il capitale garantito per il caso morte.

- Morte presunta: se la salma dell'Assicurato non viene ritrovata, la Società liquida il capitale garantito dopo sei mesi dalla pronuncia della sentenza di dichiarazione di morte presunta come previsto dagli artt. 60 e 62 del Codice Civile; se dopo il pagamento dell'indennizzo risulta che l'Assicurato è vivo o che l'infortunio non è indennizzabile la Società ha diritto alla restituzione dell'intera somma pagata;
- Commorienza del coniuge: se lo stesso infortunio causa il decesso dell'Assicurato e quello del coniuge o convivente more uxorio, il capitale verrà corrisposto con una maggiorazione del 50% (con il limite massimo di 400.000 euro) a favore di uno o più figli minori che risultino fiscalmente a carico dell'Assicurato e/o del coniuge (o del convivente more uxorio) deceduti;
- Volontariato familiare: in caso di decesso dell'Assicurato indennizzabile a termini di polizza, il capitale da corrispondere in presenza di familiari, che risultino fiscalmente a carico, portatori di invalidità sensoriale, intellettiva, relazionale o motoria certificata dalle competenti autorità sanitarie si intende raddoppiato.

Invalidità permanente da infortunio

La Società corrisponde un indennizzo in caso di infortunio che comporti un'invalidità permanente totale o parziale.

Si richiamano i seguenti casi particolari:

La Società corrisponde un indennizzo in caso di infortunio che comporti un'invalidità permanente totale o parziale.

- Volontariato familiare: in caso di infortunio dell'Assicurato indennizzabile a termini di polizza, il capitale da corrispondere all'Assicurato si intende raddoppiato se nel nucleo familiare sono presenti persone fiscalmente a carico portatori di invalidità sensoriale, intellettiva, relazionale o motoria certificata dalle competenti autorità sanitarie.

Diaria da ricovero per infortunio

La Società corrisponde l'indennità giornaliera indicata nella scheda polizza per ciascun giorno di degenza (il giorno di ingresso e di dimissione vengono conteggiati come un unico giorno). Nel conteggio dei giorni indennizzabili sono comprese eventuali interruzioni del ricovero per permessi medici. In caso di degenza conseguente a un infortunio che comporta:

- intervento per asportazione di organi;
- trapianto;
- artro-protesi delle grandi articolazioni;

la diaria raddoppia.

In caso di day hospital, la garanzia è operante per una indennità pari al 150% dell'indennità prevista in polizza per il ricovero (50% per Enti C.C.) purché risulti che il Day hospital sia avvenuto, fatta eccezione per le festività, senza interruzione e non per finalità diagnostica.

Diaria da ricovero per malattia

La Società corrisponde un'indennità giornaliera per ciascun giorno di degenza (il giorno di ingresso e di dimissione vengono conteggiati come un unico giorno). Nel conteggio dei giorni indennizzabili sono comprese eventuali interruzioni del ricovero per permessi medici. In caso di degenza conseguente a:

- malattie coronariche e infartuali, rivascolarizzazione cardiaca e by-pass;
- neoplasie maligne;
- interventi per asportazione di organi;
- trapianti;
- artro-protesi delle grandi articolazioni;
- ictus cerebrale;

la diaria raddoppia.

In caso di day hospital, la garanzia è operante per una indennità pari al 150% dell'indennità prevista in polizza per il ricovero (50% per Enti C.C.) purché risulti che il Day hospital sia avvenuto, fatta eccezione per le festività, senza interruzione e non per finalità diagnostiche.

Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio

La Società rimborsa, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata nella scheda tecnica di polizza e per la parte di spese che non risultino a carico del Servizio Sanitario Nazionale, le seguenti spese effettivamente sostenute nei 360 giorni dalla data in cui è accaduto il sinistro, di seguito elencate:

- A. se c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale;
- accertamenti diagnostici (compresi gli onorari medici) effettuati nei quarantacinque giorni precedenti al ricovero, al day hospital o alla data dell'intervento chirurgico ambulatoriale;
 - onorari del chirurgo e di ogni altro componente l'équipe operatoria, diritti di sala operatoria e materiali di intervento compresi gli apparecchi terapeutici, protesici e le endoprotesi applicate durante l'intervento;
 - rette di degenza;
 - assistenza medica e infermieristica, cure, trattamenti fisioterapici rieducativi, medicinali ed esami somministrati o praticati durante il ricovero;
 - esami, acquisto di medicinali, prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, trattamenti fisioterapici o rieducativi, cure termali (escluse in ogni caso le spese di natura alberghiera) effettuati nei novanta giorni successivi alla cessazione del ricovero, o del day hospital, o alla data di intervento chirurgico ambulatoriale.

- tickets relativi alle prestazioni che precedono.

Sono inoltre comprese le spese per gli interventi di chirurgia plastica necessari per eliminare o ridurre sfregi o deturpazioni di natura fisiognomica conseguenti l'infortunio (se risulta acquistata la garanzia "Danno estetico"). Se l'Assicurato non ha sostenuto alcuna spesa per i ricoveri ospedalieri, a esclusione dei tickets, la Società corrisponde una diaria sostitutiva.

B. se non c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale;

- gli accertamenti diagnostici, le radioscopie, le radiografie, gli esami di laboratorio, l'acquisto di medicinali, le prestazioni mediche, chirurgiche e infermieristiche, i trattamenti fisioterapici o rieducativi (con esclusione della massoterapia) effettuati nei giorni successivi all'infortunio.

Per le seguenti prestazioni la garanzia rimborso spese di cura è operante fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata:

- laserterapia;
- magnetoterapia;
- T.A.C.;
- risonanza magnetica;
- artroscopia.

Sono comprese inoltre le spese per cure odontoiatriche, odontostomatologiche e ortodontiche, protesi dentarie conseguenti ad infortunio indennizzabile ai termini di polizza cui sia seguito ricorso a Pronto Soccorso dipendente da presidio ospedaliero o da ente ospedaliero riconosciuto dal S.N.N.

Sezione Responsabilità Civile Generale

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, nel limite del massimale assicurato e fermi i limiti di indennizzo, gli scoperti e le franchigie indicate nella scheda di polizza, di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesioni personali;
- distruzione o deterioramento materiale di cose

in conseguenza dello svolgimento dell'attività dichiarate in polizza e previste dallo statuto dell'Ente, purché svolta direttamente dal Contraente, dagli addetti e/o dalle altre persone assicurate.

Si intendono in copertura le seguenti garanzie:

RC Proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività

Comprende la proprietà e la conduzione dei fabbricati di proprietà del contraente e la sola conduzione di quelli ad esso locati o in comodato d'uso o in uso gratuito, nei quali si svolge l'attività assicurata in polizza.

Danni da incendio, esplosione e scoppio

Comprende i danni causati alle cose altrui da incendio, esplosione e scoppio di cose appartenenti o detenute dall'Assicurato.

Danni da inquinamento accidentale

Sono compresi i danni a terzi per morte, lesioni personali, distruzione e deterioramento di cose in seguito a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo provocato da sostanze di qualunque natura emesse o fuoriuscite a seguito di evento improvviso e accidentale.

Danni da interruzione e/o sospensione di attività

Sono compresi i danni a terzi derivanti da interruzione e/o sospensione di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole, di servizi, professionali, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.

RC personale assicurati

È compresa la responsabilità civile personale, per danni involontariamente causati a terzi, escluso l'Assicurato, nello svolgimento delle loro mansioni, compresi eventuali incarichi ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni, degli Addetti e dei seguenti Assicurati per i quali risulta indicata la copertura nella scheda di polizza: volontari, volontari occasionali; associati.

Committenza lavori di trasporto

Copre la responsabilità derivante al Contraente in qualità di committente per i danni causati a terzi dai suoi prestatori di lavoro riguardo la guida di autovetture, ciclomotori e motocicli, autocarri fino a 3500 kg e natanti.

Danni a mezzi sotto carico e scarico

Sono compresi i danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico di proprietà di terzi e ai veicoli (anche se di proprietà dei prestatori di lavoro dell'Assicurato) in sosta durante lo svolgimento delle suddette operazioni.

Attività presso terzi

L'assicurazione è estesa ai danni

- a cose altrui, derivanti da incendio delle cose di proprietà del Contraente o da esso detenute a qualsiasi titolo con esclusione comunque dei danni subiti dalle cose in possesso, uso o custodia dello stesso;
- alle cose trovanti nell'ambito di esecuzione delle attività, che, per volume o peso, non possono essere rimosse. Sono esclusi gli oggetti d'arte (ad esempio quadri, tappeti, arazzi, statue, mobili d'antiquariato) che, per volume e peso, possono essere facilmente spostati.

Animali

Copre i danni connessi alla proprietà e/o l'utilizzo di animali addestrati, utilizzati per lo svolgimento delle attività assicurate.

Attività accessorie

Sono assicurati e coperti i danni cagionati a terzi durante l'espletamento delle Attività accessorie rispetto alle attività assicurate dichiarate in polizza, svolte in conformità dello Statuto e nel rispetto delle norme e dei regolamenti di legge che le disciplinano e che non siano espressamente escluse dalle condizioni di polizza.

La copertura è valida se in ciascun esercizio i ricavi dell'Attività accessoria non superano il 10% delle entrate complessive dell'Ente/Impresa Sociale.

RC Privacy

È compresa la responsabilità civile dell'Assicurato - ai sensi del Decreto Legislativo n.101/18 del 10 agosto 2018 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 - GDPR) e successive modifiche e/o integrazioni - per perdite patrimoniali causate a terzi, compresi i clienti, in seguito all'errato trattamento dei dati personali di terzi (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione), purché avvenute in modo involontario e non illecitamente e continuativamente.

Rischi temporanei

È compresa la responsabilità civile degli Assicurati per l'organizzazione di esposizioni, fiere, stand espositivi, mostre, mercati, convegni, corsi di aggiornamento e formazione, feste, sagre, eventi conviviali, concerti, tornei sportivi amatoriali di pallavolo, pallacanestro, calcio, calcetto, corsa campestre, purché detti eventi siano finalizzati a raccolte fondi da destinare all'attività istituzionale del Contraente o comunque strumentali al perseguimento dell'attività di interesse generale perseguita. Sono compresi i danni cagionati a terzi derivanti dalla proprietà ed impiego delle attrezzature, impianti e materiali necessari per lo svolgimento degli eventi sopra descritti, nonché conseguenti a operazioni di montaggio e smontaggio degli stessi.

Relativamente alla somministrazione di cibi e bevande, l'assicurazione comprende l'involontaria somministrazione di cibi guasti e/o avariati, con l'avvertenza che la relativa garanzia è operante in quanto la somministrazione e/o la vendita siano avvenute durante il periodo di validità dell'assicurazione ed il danno si sia manifestato entro 30 giorni dalla somministrazione.

Sezione RC patrimoniale degli amministratori e dei dirigenti

La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare, quale civilmente responsabili ai sensi di legge, titolo di risarcimento per danni patrimoniali cagionati a terzi derivanti da inosservanza di doveri previsti dalla legge, dallo statuto o da delibere assembleari nell'esercizio delle proprie funzioni. L'assicurazione comprende i danni patrimoniali direttamente cagionati al Contraente, purché accertati e quantificati dal giudice competente con sentenza passata in giudicato, e sempreché l'azione di responsabilità sia promossa nei modi e nei termini di legge.

L'assicurazione vale anche per le perdite patrimoniali conseguenti a:

- interruzioni e/o sospensioni (totali o parziali), ritardato e/o mancato inizio di attività in genere esercitata da terzi, purché comunque conseguenti a sinistro indennizzabile ai sensi di polizza;
- smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documenti o titoli non al portatore.

L'efficacia della presente assicurazione è subordinata al possesso da parte degli Assicurati dei requisiti previsti dalle norme vigenti per le cariche ricoperte.

Sezione Cyber Risk

RC CYBER E ALTRI DANNI CYBER

La Società indennizza/risarcisce l'assicurato per i danni e spese derivanti da:

- responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della Privacy;
- spese e costi per Privacy Notification;
- spese per difesa in giudizio;
- responsabilità per l'attività multimediale e pubblicitaria;
- perdite per mancata protezione dei dati;
- danni relativi all'Interruzione della propria attività informatica.
- sottrazioni di denaro conseguenti a transazioni non autorizzate verificatesi nel periodo di validità della polizza, compiute da terzi attraverso: uso online non autorizzato di carte di pagamento; accesso non autorizzato al conto bancario online; accesso non autorizzato al portafoglio online.

Si precisa che la presente garanzia è prestata nella forma cosiddetta Claims Made and reported, ossia opera esclusivamente per le richieste di risarcimento pervenute per la prima volta all'assicurato durante il periodo di osservazione (se previsto) e denunciate all'Impresa nel corso del periodo previsto nella polizza.

Sezione Difesa del reddito

Sono previste le garanzie di seguito elencate.

Prestito sicuro

La Società, in caso di grave infortunio o malattia, descritti in polizza, corrisponde all'Assicurato un indennizzo pari all'importo del rapporto bancario passivo o relativo ad un suo finanziamento/mutuo.

Sostegno per gravi eventi

La Società, in caso di grave infortunio o malattia, descritti in polizza, corrisponde all'Assicurato, che non abbia più di 60 anni di età, l'indennizzo fisso indicato in polizza.

Rimborso spese adeguamento abitazione

La società, in caso di grave infortunio o malattia, descritti in polizza, rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per l'abitazione ove ha il proprio domicilio, finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche. Tra le spese rimborsabili sono compresi anche gli eventuali costi di progettazione.

Sezione Incendio e altri danni materiali e diretti

Sono assicurabili i seguenti beni: Fabbricato, Contenuto.

La Società indennizza i danni materiali e diretti ai beni assicurati in conseguenza di:

- incendio;
- fulmine;
- esplosione, implosione e scoppio, anche esterni;
- fuoriuscita di fumi, gas, vapori a seguito di guasto improvviso e accidentale agli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato;
- sviluppo e fuoriuscita di fumi, gas, vapori
- caduta di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni di comando o di controllo;
- urto di veicoli o di natanti, non di proprietà né in uso all'Assicurato, in transito su pubbliche vie o aree a esse equiparate;
- caduta di meteoriti, aerei, di veicoli spaziali, di loro parti o di cose da essi trasportate;
- onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica.

La Società indennizza anche i danni causati ai beni assicurati per

- mancata o anormale produzione di energia elettrica, termica, idraulica, mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, che abbiano colpito i beni assicurati oppure i beni posti nell'ambito di 50 metri da essi;
- caduta di antenne o parabole radio-telericeventi, compresi i danni alle stesse;
- impedire o limitare i danni, nonché le spese di salvataggio.

Le garanzie sono prestate anche se il danno è stato causato con colpa grave degli Assicurati.

Sono compresi:

- documenti, collezioni, gioielli e preziosi, Valori (diversi dal denaro), denaro.

Inoltre sono indennizzate le spese sostenute:

1. per rottura accidentale o per fatto di terzi delle lastre;
2. per furto di Fissi e infissi del Fabbricato destinati alla chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione; guasti cagionati dai ladri in occasione di furto o rapina tentati o consumati;
3. per danni a impianti solari;
4. in conseguenza di sinistro indennizzabile, per
 - a. demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro;
 - b. rimozione, il trasloco e deposito del Contenuto assicurato del Fabbricato reso inagibile a seguito di sinistro, per il periodo strettamente necessario al ripristino dei locali;
 - c. gli oneri che si dovessero sostenere per i seguenti oneri nel caso si proceda con la ricostruzione: urbanizzazione; di riprogettazione del Fabbricato assicurato e la direzione dei lavori di ricostruzione; di adeguamento, intesi come quelli necessari alla ricostruzione del Fabbricato assicurato in base alle disposizioni vigenti al momento del sinistro; notarili per il riacquisto di un nuovo Fabbricato a seguito della distruzione di quello assicurato
 - d. gli onorari di competenza del perito;
5. per mancata fruibilità totale o parziale del Fabbricato assicurato e per il fermo totale o parziale dell'Attività in esso svolta.

Sono compresi i guasti arrecati alle cose assicurate durante le azioni poste in essere per impedire o arrestare il sinistro da parte di terzi, dal Contraente e/o dall'Assicurato o eseguite per ordine di Pubbliche Autorità.

Sono altresì indennizzabili i danni materiali e diretti causati da incendio, esplosione, scoppio ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato (rischio locativo).

Sezione Furto e rapina

Sono assicurabili i seguenti beni: Contenuto.

La copertura è estendibile al Commercio Ambulante.

La copertura comprende i seguenti danni materiali e diretti causati dagli eventi di seguito elencati:

1. Furto
2. Rapina o estorsione, anche nel caso in cui le persone sulle quali viene esercitata violenza o minaccia siano prelevate all'esterno e costrette a recarsi all'interno;
3. Furto commesso attraverso le luci dei mezzi di protezione, senza introduzione nei locali contenenti i beni assicurati;
4. Furto con destrezza commesso con speciale abilità in modo da eludere l'attenzione degli Assicurati (sono esclusi i Valori, i gioielli e preziosi);
5. I danni causati a fissi e infissi, destinati alla chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione, durante il furto commesso o tentato;
6. Furto, rapina nelle Dipendenze e pertinenze non comunicanti;
7. Furto commesso da Dipendenti e collaboratori.

La Società indennizza inoltre

1. Danni provocati dai ladri
 - a. danni materiali e diretti ai beni assicurati causati durante il furto, la rapina o l'estorsione, commessi o nel tentativo di commetterli;
 - b. guasti cagionati dai ladri al Fabbricato durante il furto o la rapina, tentati o commessi;
 - c. danni a seguito di atti vandalici o dolosi compiuti dai ladri in occasione di furto o di rapina, tentati o commessi (sono esclusi danni da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni);
2. Spese di perizia: sono sempre comprese le spese e gli oneri sostenuti per la perizia del perito nominato dal Contraente e per la quota parte del terzo, nel caso in cui la determinazione del danno sia demandata ad un collegio di periti.

Sezione Apparecchiature elettriche ed elettroniche

L'assicurazione vale anche per:

- a. le spese documentate di noleggio delle apparecchiature elettriche ed elettroniche necessarie per la sostituzione temporanea di quelle distrutte o danneggiate;
- b. le spese necessarie ed effettivamente sostenute, compresa manodopera, per la duplicazione o per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso a seguito di sinistro indennizzabile ai supporti sui quali sono memorizzati;
- c. le spese necessarie ed effettivamente sostenute, conseguenti a sinistro indennizzabile, a nastri o dischi ottici e/o magnetici od altri supporti di dati, per il riacquisto dei supporti dati danneggiati, distrutti o sottratti, nonché per la ricostruzione dei dati;
- d. le spese sostenute per demolire, smaltire, sgomberare e trasportare alla più vicina ed idonea discarica i residui del sinistro, esclusi, comunque quelli radioattivi
- e. le spese necessariamente sostenute per risanare o trattare i residui del sinistro.

Sezione Tutela Legale

La Società assicura le spese legali, peritali, di giustizia, processuali e di indagini non ripetibili dalla controparte, che servono agli assicurati per la difesa dei propri interessi:

- compenso dell'avvocato per la trattazione stragiudiziale e giudiziale della vertenza;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia solo se, a seguito di questa, la controparte è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario, se indicato da D.A.S.;
- spese di soccombenza poste a carico dell'assicurato;
- spese di esecuzione forzata fino a due casi per sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione, quando la mediazione è obbligatoria;
- spese per l'arbitrato, sia dell'avvocato difensore che degli arbitri;
- compensi dei periti;
- spese di giustizia;
- spese di investigazione difensiva nel processo penale;

Le spese legali sono coperte per l'intervento di un solo avvocato per ogni grado di giudizio.

L'Assicurato è tenuto ad assumere a proprio carico gli oneri fiscali, le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, relativi al sinistro, al premio e alla polizza.

La società assicura le spese indicate ai punti precedenti, sostenute dagli assicurati a seguito di eventi

- inforti nell'ambito dell'attività svolta indicata in polizza e nel perseguimento delle finalità risultanti dall'atto costitutivo e dallo statuto;
- in relazione ai sinistri relativi all'immobile adibito a sede legale
- nei casi assicurati indicati di seguito (Danni subiti; Delitti colposi e contravvenzioni; Delitti dolosi; Danni causati).

Danni subiti

Richiesta di risarcimento danni per danni extracontrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale.

Delitti colposi e contravvenzioni

Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa. Sono comprese anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato.

Delitti dolosi

Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi. Sono comprese anche le spese sostenute per il dissequestro dei beni necessari al proseguimento dell'attività assicurata. La garanzia opera solo quando

- l'Assicurato è assolto con decisione passata in giudicato;
- il reato è derubricato da doloso a colposo;
- il procedimento è archiviato per infondatezza della notizia di reato o perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.

La garanzia non opera in caso di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.

D.A.S. rimborserà agli assicurati le spese sostenute nel momento in cui vi sarà il passaggio in giudicato della sentenza. Se dopo l'archiviazione il giudizio viene riaperto e viene emessa una sentenza diversa da quella di assoluzione o di derubricazione del reato da doloso a colposo, l'Assicurato dovrà restituire a D.A.S. tutte le spese sostenute da D.A.S. per la difesa dell'Assicurato in ogni grado di giudizio. L'assicurato ha l'obbligo di trasmettere a D.A.S. la sentenza nel più breve tempo possibile.

Danni causati

Sono coperte le spese sostenute per resistere alla richiesta di risarcimento dei terzi per danni extra contrattuali causati dagli assicurati. La garanzia opera a secondo rischio, quindi dopo l'esaurimento del massimale dovuto per legge o per contratto dall'assicuratore di responsabilità civile per spese di resistenza e soccombenza. In tutti gli altri casi, ovvero quando il contratto di responsabilità civile non esiste o non opera o per qualunque motivo non fornisce copertura totale o parziale alle spese legali di resistenza, la presente garanzia non opera

Sezione Assistenza Persona

Il Servizio di assistenza prevede le seguenti prestazioni:

- Consulenza medico telefonica;
- Invio di un medico in Italia;
- Invio di un'autoambulanza;
- Rientro alla residenza a seguito di dimissione ospedaliera;
- Invio di medicinali all'estero;
- Rimpatrio sanitario dall'estero;
- Monitoraggio del ricovero ospedaliero;
- Viaggio di un familiare;
- Recapito messaggi urgenti;
- Rientro anticipato;
- Assistenza infermieristica post-ricovero;
- Assistenza fisioterapica post-ricovero;
- Consegna farmaci presso l'abitazione;
- Spesa a casa;
- Custodia animali;
- Invio babysitter;
- Informazioni sanitarie e farmaceutiche.

Sezione Assistenza Fabbricato

Il servizio di assistenza prevede le seguenti prestazioni:

- Pronto intervento per danni da acqua;
- Fornitura temporanea di energia elettrica;
- Invio di un serrandista in caso di emergenza;
- Invio di un vetraio per interventi di emergenza;
- Invio di un tecnico condizionatori;
- Rientro anticipato;
- Trasloco;
- Prenotazione autovettura sostitutiva;
- Informazioni immobiliari sull'esercizio;
- Informazioni sugli autonoleggi in Italia;
- Informazioni su fiere nazionali e internazionali.

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Infortuni e malattia – Franchigia opzionale sull'invalidità permanente (5%)	Sulla parte di somma assicurata fino a euro 250.000,00: <ul style="list-style-type: none">- se l'invalidità permanente definitiva è di grado inferiore o pari al 5% % (10% per assicurati che superano gli 85 anni di età) della totale non si fa luogo a indennizzo;- se l'invalidità permanente definitiva supera il 5% (10% per assicurati che superano gli 85 anni di età) della totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente. Sulla parte di somma eccedente euro 250.000,00: <ul style="list-style-type: none">- se l'invalidità permanente definitiva è di grado inferiore o pari al 10% % (15% per assicurati che superano gli 85 anni di età) della totale non si fa luogo a indennizzo;- se l'invalidità permanente definitiva supera il 10% (15% per assicurati che superano gli 85 anni di età) della totale viene corrisposto l'indennizzo solo per la parte eccedente. In caso di invalidità permanente definitiva di grado pari o superiore al 50% della totale, non si applicano le suddette franchigie e l'indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata.
Infortuni e malattia – Tabella Ania di accertamento dell'Invalidità Permanente	Se l'infortunio ha come conseguenza l'invalidità permanente parziale, l'indennizzo viene calcolato sulla somma assicurata in proporzione al grado di invalidità permanente, che verrà accertata con riferimento alla "Tabella di valutazione del grado percentuale di invalidità permanente - Tabella ANIA".
Furto – Impianto di allarme	L'assicurazione è prestata alla condizione che i locali contenenti le cose assicurate siano protetti da impianto di allarme antifurto con caratteristiche tecniche risultanti dal "certificato di installazione e di collaudo" redatto e firmato dalla ditta installatrice. L'impianto deve venire messo in funzione ogni qualvolta nei locali contenenti le cose assicurate e protette non vi siano persone.

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Infurtuni e malattia – Franchigia opzionale riassorbibile sull'invalidità permanente	L'indennizzo per Invalidità permanente da infortunio, sarà calcolato applicando la tabella riportata in polizza.
Infurtuni e malattia – Diaria da immobilizzo	In caso di evento traumatico che abbia provocato fratture ossee, lesioni capsulari, rotture legamentose e distorsioni (quest'ultime solo se accertate da ente ospedaliero riconosciuto dal Servizio Sanitario Nazionale o tramite Pronto Soccorso), se l'infortunio comporta l'immobilizzazione, di una o più articolazioni, a titolo curativo, la Società corrisponde all'Assicurato un'indennità giornaliera indicata nella scheda di polizza fino alla rimozione del presidio e, comunque, per il periodo massimo indicato in polizza.
Infurtuni e malattia – Diaria da convalescenza post ricovero per infortunio	In caso di ricovero di almeno 3 giorni consecutivi, reso necessario da infortunio o malattia indennizzabili a termini di polizza, seguito da convalescenza prescritta dai medici che hanno avuto in cura l'Assicurato o dal medico curante, la Società corrisponde l'indennità indicata nella scheda di polizza per ogni giorno di convalescenza nel quale l'Assicurato non abbia potuto svolgere le sue normali occupazioni lavorative. La copertura è estesa anche al day hospital con intervento chirurgico, e in tal caso la diaria verrà corrisposta per una durata massima di cinque giorni.
Infurtuni e malattia – Diaria da convalescenza post ricovero per malattia	In caso di ricovero di almeno 3 giorni consecutivi, reso necessario da malattia, a seguito da convalescenza prescritta dai medici che hanno avuto in cura l'Assicurato o dal medico curante, la Società corrisponde una indennità per ogni giorno di convalescenza nel quale l'Assicurato non abbia potuto svolgere le sue normali occupazioni lavorative. La copertura è estesa anche al day hospital con intervento chirurgico, e in tal caso la diaria verrà corrisposta per una durata massima di cinque giorni.
Infurtuni e malattia – Malattia professionale volontari	L'assicurazione, limitatamente al caso di invalidità permanente, viene estesa anche alle malattie professionali che si manifestino nel corso di validità del presente contratto.
Infurtuni e malattia – Contagio HIV, infortunio biologico e malattie infettive	Relativamente ai Volontari assicurati, l'assicurazione è estesa agli effetti di contagio da HIV conclamato e clinicamente accertato, contratto in occasione dello svolgimento dell'attività a favore del Contraente durante la validità dell'assicurazione. La Società garantisce inoltre l'assicurato che abbia subito un infortunio biologico e malattia infettiva e diffusiva da contagio (tassativamente indicati in polizza) occorso durante l'attività di volontariato svolta per conto del Contraente.
Infurtuni e malattia – Tutela della disabilità	Per gli Assicurati con disabilità, utilizzatori di carrozzelle ortopediche, apparecchi terapeutici, mezzi meccanici, anche provvisti di motore elettrico, necessari per i propri spostamenti apparecchi protesici e ortopedici sostitutivi di parti anatomiche, ausili necessari per lo svolgimento della normale vita di relazione che dovessero subire danni a tali presidi a causa di incidenti fortuiti verrà riconosciuto un indennizzo per la riparazione, la sostituzione il noleggio di detti presidi. La Società offre inoltre la copertura delle spese sostenute per le cure di assistenza psicologica rese necessarie al verificarsi di un infortunio o una malattia indennizzabili a termini di polizza che abbiano comportato lesioni gravi o gravissime (comprese spese documentate di vitto e pernottamento per un accompagnatore dell'Assicurato, ove non sussista disponibilità ospedaliera, e gli assicurati siano ricoverati in istituti di cura).
Infurtuni e malattia – Danno estetico	La Società provvederà al rimborso delle spese sostenute per interventi chirurgici resisi necessari per la riparazione di lesioni di natura estetica determinate da infortunio indennizzabile a termini di polizza.
Infurtuni e malattia – Spese per accompagnatore	In caso di ricovero a seguito di infortunio, con o senza intervento chirurgico, o intervento chirurgico anche ambulatoriale, la Società offre una copertura per le spese di vitto e pernottamento per un accompagnatore dell'assicurato ricoverato presso un istituto di cura.
Infurtuni e malattia – Infurtuni extra-professionali degli addetti	Le garanzie infurtuni sono estese a tutti gli infurtuni indennizzabili a termini di polizza che l'Assicurato subisce nello svolgimento di ogni attività che non abbia carattere professionale e cioè quelli che subisce durante l'espletamento di tutte le attività concernenti la normale vita domestica, sociale e di relazione compresa l'esecuzione di lavori occasionali svolti per le normali esigenze familiari e la partecipazione ad attività di volontariato non retribuito.
Infurtuni e malattia – Garanzia infurtuni per fruitori	L'assicurazione è prestata per le conseguenze dirette ed esclusive degli infurtuni che dovessero subire i Fruitori Assicurati e identificati durante lo svolgimento delle attività assicurate dal Contraente e svolte nell'ambito delle strutture di appartenenza o in uso allo stesso o, occasionalmente, presso altri centri.
Responsabilità civile generale – R.C.O.	La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile: ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e dell'art. 13 del D. Lgs. 23/02/2000 n. 38, per gli infurtuni sofferti da prestatori di lavoro dipendenti, da lavoratori parasubordinati, addetti alle attività dell'Organizzazione o Associazione assicurata, per le quali è prestata l'assicurazione; ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai prestatori

	di lavoro di cui alla precedente lettera A) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente, calcolata sulla base dei criteri adottati dall'INAIL.
Responsabilità civile generale – RC Patrimoniale	La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente di quanto questi tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per Perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi, compresi gli associati, in relazione allo svolgimento dell'attività descritta in Polizza. La presente estensione opera per lo svolgimento di attività per sole finalità di volontariato e purché i soggetti preposti posseggano le abilitazioni professionali previste dalla legge.
Responsabilità civile generale – Prestazioni medico sanitarie	L'assicurazione opera per la responsabilità civile riconducibile al Contraente per il fatto di medici, infermieri, fisioterapisti, logopedisti e operatori sanitari che a qualunque titolo operino per Suo conto. La presente estensione opera per lo svolgimento di attività medico-infermieristiche per sole finalità di volontariato e purché i soggetti preposti posseggano le abilitazioni professionali previste dalla legge.
Incendio – Ricorso terzi	Si tiene indenne l'Assicurato delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitali, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni materiali e diretti cagionati a terzi per sinistro indennizzabile a termini di polizza relativamente alle garanzie previste dalla Sezione Incendio.
Incendio – Atti vandalici e terrorismo	Sono compresi i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da atti vandalici o dolosi di terzi, tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio, ordigni esplosivi. Sono compresi anche gli atti vandalici in occasione di Furto o Rapina, tentati o consumati
Incendio – Eventi atmosferici e sovraccarico neve	Sono compresi i danni materiali e diretti ai beni assicurati causati da eventi atmosferici quali uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine. La garanzia è estesa ai danni subiti dai beni assicurati, derivanti da crollo o sfondamento anche parziale del tetto, se imputabili all'azione diretta del peso della neve.
Incendio – Fenomeno elettrico	Sono garantiti i danni materiali e diretti ai beni assicurati del Fabbricato e/o del Contenuto, causati da correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, da qualunque causa originati, comprese l'azione del fulmine e l'elettricità atmosferica. Nel caso l'Assicurato sia il conduttore/locatario dei locali del Fabbricato e abbia acquistato ed installato a proprie spese dispositivi e impianti elettrici, elettronici, elettromeccanici a servizio del Fabbricato, fissi per natura e destinazione d'uso, la garanzia opera anche quando non acquistato l'Incendio del Fabbricato.
Incendio – Terremoto	La Società indennizza i danni materiali e diretti dai beni assicurati (Fabbricato /Contenuto) per effetto di terremoto.
Incendio – Inondazione, alluvione e allagamento	La Società risponde dei danni subiti dai beni assicurati (Fabbricato /Contenuto) per effetto di inondazione, alluvione, allagamento causato da eventi atmosferici a condizione che detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile su una pluralità di enti assicurati o non, posti nelle vicinanze.
Incendio – Danni da acqua	La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimento d'acqua o altri liquidi a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici, termici e tecnici al servizio del Fabbricato; fuoriuscita di acqua o altri liquidi da elettrodomestici o altre apparecchiature del Fabbricato a seguito di rottura accidentale di tali dispositivi e delle relative tubazioni di collegamento con l'impianto fisso del Fabbricato; rottura, derivante dal gelo, di impianti idrici, igienici, termici e tecnici; occlusione, traboccamento o rigurgito di impianti idrici, igienici, termici e tecnici; penetrazione di acqua piovana dovuta a ingorgo o traboccamento di grondaie e pluviali; provocati da rottura degli impianti automatici di estinzione; rottura accidentale di tubature parzialmente o completamente interrate.
Incendio – Ricerca e riparazione del guasto	La Società indennizza inoltre le spese sostenute per la demolizione e il ripristino degli impianti e di parte del Fabbricato assicurato allo scopo di ricercare ed eliminare la causa che ha dato origine al danno da acqua, a seguito di evento indennizzabile a termini di polizza. Per le Tubature interrate la garanzia si intende operante anche in assenza di danno materiale diretto a cose assicurate e non, proprie o di terzi. Sono inoltre comprese le spese per la demolizione e ripristino degli impianti e di parte del Fabbricato assicurato sostenute per la ricerca e l'eliminazione di una dispersione di gas dagli impianti di competenza a servizio del Fabbricato assicurato.
Furto – Beni in cassaforte	La Società indennizza in aumento rispetto ai limiti indicati in polizza i danni materiali e diretti a seguito di furto e rapina dei seguenti beni custoditi in cassaforte: Gioielli e preziosi; Oggetti pregiati; Collezioni; Valori; Documenti. La copertura è valida a condizione che vi sia stato scasso della cassaforte oppure, vi sia stata asportazione totale della cassaforte.
Furto – Portavalori	La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti dalla perdita dei valori trasportati al di fuori dei locali indicati in polizza, dall'Assicurato o da un suo dipendente di fiducia o da un familiare che svolga tale mansione, a seguito di: furto in seguito a infortunio o improvviso malore della persona incaricata del trasporto; furto con destrezza, solo nei casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso o a portata di mano i valori; furto strappando di mano o di dosso alla persona incaricata del trasporto i valori; rapina subita dalla persona

	incaricata del trasporto; furto o rapina avvenuti nell'abitazione della persona incaricata del trasporto, in presenza sua o di suoi familiari conviventi.
Tutela Legale – Vertenze contrattuali	<p>La Società assicura le spese della relativa sezione esclusivamente a favore dell'ente contraente per le controversie contrattuali connesse all'attività indicata in polizza nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rapporti di lavoro: vertenze individuali di lavoro con i lavoratori iscritti nel libro unico del lavoro del Contraente; - Fornitori: vertenze contrattuali con i fornitori di beni o servizi; - Vertenze con i clienti in fase stragiudiziale compreso il recupero crediti: spese sostenute per la sola fase stragiudiziale del Contraente per le vertenze contrattuali con i propri clienti, compreso il recupero dei crediti. Le spese sono garantite anche nel caso di coesistenza ed operatività di un contratto di responsabilità civile. Il recupero crediti opera anche a condizione che i crediti siano rappresentati da titoli esecutivi o documentati da prova scritta equiparata.
Tutela Legale – Vertenze con la Pubblica Amministrativa	<p>La Società assicura le spese della relativa sezione che l'Assicurato debba sostenere a seguito di vertenze insorte con la Pubblica Amministrazione nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ricorso avverso la Pubblica Amministrazione: spese sostenute per l'impugnazione del provvedimento di cancellazione o mancata iscrizione del contraente nel registro delle Associazioni (la garanzia è prestata esclusivamente a favore dell'ente contraente) - Responsabilità amministrativa, contabile e giudizio per provvedimenti instaurati davanti alla Corte dei Conti: sono coperte le spese sostenute dal contraente per la difesa nei procedimenti di responsabilità amministrativa, contabile e di giudizio di conto instaurati davanti la Corte dei Conti, comprese le spese sostenute nella fase preliminare del processo; - Controversie con il Comune: sono coperte le spese per le controversie con il Comune dove ha sede il contraente, per la concessione di contributi, sovvenzioni e ausili finanziari in favore del contraente stesso (la garanzia è prestata esclusivamente a favore dell'ente contraente).
Tutela Legale – Immobili strumentali	<p>La Società assicura le spese della relativa sezione, esclusivamente a favore dell'ente contraente, per le vertenze derivanti dalla diretta gestione degli immobili strumentali all'esercizio delle attività indicate in polizza. La garanzia opera nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Danni subiti: richiesta di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatto illeciti di terzi; - Delitti colposi e contravvenzioni: difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni. La garanzia è valida anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - Diritto di proprietà e altri diritti reali: vertenze in materia di locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali.; - Lavori di ristrutturazione edilizia compresa la materia del SuperBonus 110%
Tutela Legale – Pacchetto sicurezza	<p>La Società assume le spese della relativa sezione per le vertenze che insorgano nell'ambito delle seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; - Tutela dell'ambiente, compresi i fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento ambientale; - Protezione dei dati personali, compresi i reclami all'autorità competente; - Responsabilità amministrativa da reato delle società e degli enti.
Tutela Legale – Pacchetto Sanità	<p>Tutela dei diritti delle persone assicurate durante l'attività di volontariato quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - debbano sostenere controversie civili derivanti da inadempienze contrattuali o da fatti illeciti subiti dall'assicurato a causa di fatto illecito di terzi, nei confronti di medici o altri professionisti in ambito sanitario o di strutture sanitarie pubbliche o private, ai quali l'Assicurato si sia rivolto a seguito d'infortunio; - debbano sostenere controversie relative al diritto della previdenza sociale nei confronti di istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali (Inps/Inail) a seguito di infortunio
Tutela Legale – Prestazioni medico sanitarie	<p>La garanzia riguarda la tutela dei diritti delle persone assicurate, riconosciute come medico, infermieri, fisioterapisti, logopedisti e/o operatori sanitari o operatore sanitario, durante l'attività di volontariato quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> - debbano richiedere di risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile nel procedimento penale; - debbano sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa. La garanzia è operante anche prima della formulazione ufficiale della notizia di reato; - debbano sostenere la difesa in procedimenti penali per delitti dolosi.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre a quanto indicato nel DIP sono previste le esclusioni di rischio per le Sezioni seguenti.

Responsabilità civile generale

Sono esclusi i danni:

- alle cose altrui, che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- alle cose altrui, poste in ambito lavori e derivanti da attività di montaggio, smontaggio, installazione e/o posa in opera, collaudo e manutenzione effettuate presso terzi;
- alle cose oggetto di lavorazione, limitatamente alle sole parti direttamente interessate dall'esecuzione dei lavori stessi;
- alle cose oggetto di movimentazione, sollevamento, carico e scarico;
- da vibrazioni, assestamento, franamento, bradismo, cedimento del terreno da qualsiasi causa determinati;
- cagionati alle condutture e/o agli impianti sotterranei, subacquei, nonché quelli a essi conseguenti;
- dai quali derivino risarcimenti a carattere punitivo (es. punitive or exemplary damages) e/o sanzionatorio;
- verificatisi in occasione di trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici e simili), ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive;
- derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;
- ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché alle cose su di essi caricate o trasportate;
- che derivino da naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata;
- che derivino dalla gestione di case di riposo, residenze sanitarie assistite, cliniche, case di cura, presidi ospedalieri;

Responsabilità civile degli amministratori e dirigenti

Non sono considerati terzi gli Assicurati, il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato. Inoltre non è considerato terzo qualsiasi altro parente o affine con lui convivente.

L'assicurazione non comprende le perdite patrimoniali conseguenti a:

- fatti dolosi o dall'intenzionale violazione degli obblighi derivanti dalla legge, dalle legittime delibere di nomina, dall'atto costitutivo, dallo statuto e dalle delibere assembleari, limitatamente all'Assicurato che abbia commesso la violazione;
- sinistri di cui si era a conoscenza prima della data di inizio di validità della presente polizza;
- sinistri derivanti dall'esercizio di attività professionali, servizi o consulenze resi a terzi e in genere derivanti da qualsiasi responsabilità professionale, inclusa quella conseguente ad attività medica/paramedica/sanitaria e/o di mancata assistenza medica nonché qualsiasi attività diagnostica, terapeutica, profilassi e di sperimentazione sui pazienti umani e veterinaria;
- inquinamento dell'acqua, del suolo e dell'aria;
- smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi, o di titoli al portatore, nonché quelli derivanti da furto, rapina o incendio;
- mancata stipulazione di assicurazioni sufficienti, tanto obbligatorie che facoltative, nonché ritardi nei pagamenti dei relativi premi;
- responsabilità volontariamente assunte dagli assicurati e non direttamente derivante dalla legge;
- mancato raggiungimento del fine o all'insuccesso di iniziative a qualunque scopo intraprese;
- irrogazione di sanzioni in genere nonché omesso o errato versamento di imposte, tasse, contributi, multe, oneri previdenziali o penali in genere;
- violazione dei diritti della personalità o di obblighi previdenziali, assistenziali o tributari.

Cyber Risk

Sono esclusi dall'assicurazione:

1. danni alle persone o danni alle cose o agli animali;
2. violazione della normativa antitrust: danni derivanti o risultanti da violazione effettiva o presunta di normativa in materia di antitrust, limitazione della concorrenza e del mercato, concorrenza sleale, pubblicità falsa o ingannevole o la violazione della normativa Antitrust Italiana ed Europea; Legge in materia di Tutela dei Consumatori incluse, e ove applicabile, la legislazione Statunitense inclusa nello Sherman Antitrust Act, nel Clayton Act, o nel Robinson-Patman Act, e loro successive modificazioni.
3. Atti, errori, omissioni, eventi ante effetto polizza: atti, errori, omissioni, eventi, correlati o conseguenti in cui il primo atto, errore, omissione, avvenimento o mancanza sia stato commesso

	<p>o sia avvenuto prima della data di effetto della polizza o di altre contratte con la Società, sostituite senza soluzione di continuità;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Piani finanziari, fondi e patrimoni: ogni effettivo o presunto atto, errore o omissione di piani, fondi o patrimoni pensionistici, sanitari, sociali, di profit-sharing, comuni o di investimento, fondi o trusts, incluse le violazioni di leggi in materia di Lavoro, Pensioni e Previdenza Sociale; 5. Brevetti, copyright, segreto commerciale, patrimonio informativo: <ol style="list-style-type: none"> a) violazione - effettiva o presunta - di un brevetto o dei diritti correlati al brevetto o da un abuso di brevetto; b) violazione del copyright derivante o relativo a un codice software o a prodotti software, oltre che la violazione derivante da un furto o un accesso o utilizzo non autorizzato di un codice software da parte di una persona che non è una parte correlata; c) utilizzo o appropriazione indebita - effettiva o presunta - di idee, segreti commerciali o informazioni societarie di terzi da parte o per conto dell'Assicurato, o da ogni altra persona fisica o giuridica, nel caso in cui siano operati con la consapevolezza, il consenso o l'accettazione dell'Assicurato o di un membro del vertice aziendale; d) divulgazione, uso improprio o appropriazione indebita di idee, segreti commerciali o informazioni confidenziali relative a una persona o Società di cui si è entrati in possesso prima della data in cui la persona o la Società siano diventati un impiegato, un direttore, un dirigente, il titolare, un socio o Società controllata dall'Assicurato; e) furto o divulgazione non autorizzata effettivi o presunti di un Patrimonio Informativo. 6. Perdite, passività, eccedenze: <ol style="list-style-type: none"> a) le perdite d'esercizio, passività finanziarie o modifica dei valori delle poste di bilancio; eventuali perdite, trasferimenti o furto di denaro, titoli o beni materiali di altri di cui l'Assicurato abbia il possesso, la custodia o il controllo; b) il valore monetario di qualsiasi transazione o trasferimento elettronico di fondi da parte o per conto dell'Assicurato che sia perduto, ridotto o danneggiato durante il trasferimento da, ovvero tra i conti; c) il valore di buoni, sconti, premi, riconoscimenti, o altro importo in eccedenza rispetto al totale stabilito o previsto. 7. Royalties, copyright, prezzi delle merci, lotterie e concorsi, joint venture: <ol style="list-style-type: none"> a) ogni obbligo effettivo o presunto di effettuare pagamenti per diritti di licenza d'uso o royalties, compresi, senza limitazione, l'importo dei predetti pagamenti o la puntualità nell'effettuazione degli stessi; b) costi o spese che l'Assicurato o terzi abbiano sostenuto o debbano sostenere per la ristampa, il ritiro o richiamo, la rimozione o l'eliminazione di materiale pubblicitario o di ogni altra informazione, contenuto o media, compresi gli strumenti e i prodotti contenenti tali materiali pubblicitari, informazioni, contenuti o media; c) richieste presentate da o per conto di Società o enti Italiani, Europei o Statunitensi che concedano a terzi diritti di proprietà intellettuale, in forza di legge sul copyright o di contratto, che siano impegnate nella gestione collettiva dei diritti; d) reale o presunta imprecisa, inadeguata o incompleta descrizione del prezzo della merce, dei prodotti o dei servizi, garanzie di costo, dichiarazioni di costo, stime di costo contrattuale, autenticità delle merci, dei prodotti o dei servizi o non conformità delle merci, prodotti o servizi alla qualità o alle caratteristiche rappresentate; e) reali o presunte scommesse, concorsi, lotterie, giochi promozionali o altri giochi d'azzardo; f) connessione con una richiesta di risarcimento presentata da o per conto di ciascun contraente indipendente, joint venture attuale o partner derivanti o risultanti da controversie inerenti la titolarità di diritti sul materiale pubblicitario o sui servizi forniti da tale contraente indipendente, joint venture attuale o partner. 8. Rischi per la salute: <ol style="list-style-type: none"> a) utilizzo di amianto o altri materiali contenenti amianto in qualsiasi forma o quantità; b) funghi, muffe spore o micro tossine di qualsiasi tipo: <ul style="list-style-type: none"> - loro formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta; ogni azione adottata da una parte come l'indagine, il controllo, la detenzione, il monitoraggio, il trattamento, il risanamento o la loro rimozione; - ogni provvedimento amministrativo o normativo, requisito, direttiva, mandato o decreto che richieda a una parte di adottare un'azione risolutiva dell'evento; - la Società non copre la responsabilità dell'Assicurato da formazione, crescita, presenza, rilascio o dispersione effettiva, potenziale, possibile o presunta di funghi, muffe, spore o micotossine di qualsiasi tipo; c) esistenza, emissione o scarico di campi elettromagnetici, radiazioni elettromagnetiche o elettromagnetismo che influisca effettivamente o presumibilmente sulla salute, la sicurezza o la condizione di una persona o dell'ambiente o che influisca sul valore, la commerciabilità, le condizioni o l'utilizzo di un bene;
--	---

d) scarico, dispersione, rilascio o fuga effettiva, presunta o possibile di Agenti Inquinanti; o ogni direttiva o richiesta amministrativa, giudiziaria o normativa che richieda all'Assicurato - o a chiunque agisca sotto la direzione o il controllo dell'Assicurato - di testare, monitorare, pulire, rimuovere, raccogliere, trattare, disintossicare o neutralizzare gli agenti inquinanti.

9. Perdite per mancata protezione dei dati:

- a) i costi o le spese sostenute dall'Assicurato per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software o per aggiornare, sostituire, ripristinare, riunire, assemblare, riprodurre, raccogliere o migliorare un database o i sistemi informatici al livello in cui si trovavano immediatamente prima dell'alterazione, manomissione, distruzione, cancellazione o danneggiamento di tale database;
 - b) i costi e le spese per la ricerca e lo sviluppo di qualunque database, compresi e non limitati a segreti commerciali o altre informazioni di proprietà;
 - c) il valore monetario di profitti, royalties o quote di mercato che siano stati persi correlati a un database, compresi e non limitati a segreti commerciali o ad altre informazioni proprietarie o a qualsiasi altro importo relativo al valore del database;
 - d) perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per ogni motivo;
 - e) costi di giustizia e spese legali di ogni tipo.
10. Trasformazione dell'atomo: trasformazioni e/o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione e uso di sostanze radioattive.

Difesa del reddito

L'assicurazione non comprende:

- i ricoveri per malattia, infortunio, malformazioni, stati patologici e difetti fisici (quest'ultimi anche non noti al momento della sottoscrizione del contratto) che abbiano dato origine a cure, esami, diagnosi prima della stipula del contratto;
- gli interventi per eliminazione o correzione di difetti fisici preesistenti alla stipula del contratto
- i ricoveri dovuti a interruzioni volontarie di gravidanza;
- il day hospital con finalità diagnostiche (es.: check up);
- le invalidità permanenti per malattia conseguenti a infortunio, malattia, malformazioni, difetti fisici o stati patologici diagnosticati o sottoposti ad accertamenti o curati o insorti anteriormente alla data di effetto del contratto, nonché manifestati oltre un anno dalla cessazione;
- le invalidità permanenti da malattie conseguenti a trattamenti estetici, cure dimagranti e dietetiche;
- le prestazioni e terapie con finalità estetica, salvo i casi di interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da malattia o infortunio;
- i ricoveri per la cura della parodontite e le cure dentarie in genere.

Incendio e altri danni materiali e diretti

Sono esclusi:

- danni derivanti da dolo degli Assicurati, del Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata;
- danni derivanti da precarie condizioni di statica e manutenzione dei Fabbricati indicati in polizza;
- danni di furto (salvo quanto previsto dall'oggetto della garanzia per le estensioni sempre operanti) rapina, impossessamento, truffa, estorsione, appropriazione indebita, malversazione, ammanco, sottrazione, smarrimento;
- danni da difetti noti agli Assicurati o al Contraente al momento della conclusione del contratto;
- i costi di rifacimento o ripristino di Documenti, dati, archivi, registri, informatici, nonché licenze d'uso contenuti nei dispositivi danneggiati dagli eventi garantiti dalla sezione incendio;
- rimborsi di multe, ammende, sanzioni in genere;
- i danni alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza;
- i danni a Fabbricati ubicati fuori dal territorio italiano, della Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano.

Furto e rapina

Sono esclusi i danni:

- a veicoli a motore iscritti al PRA e loro parti;
- alle apparecchiature elettriche ed elettroniche, se assicurate con la Sezione specifica del presente prodotto o con altra polizza.

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sono esclusi dall'assicurazione:

- i conduttori esterni;
- i costi di scavo, sterro, puntellatura, muratura, intonaco, pavimentazione e simili;

- le apparecchiature elettriche ed elettroniche in godimento all'Assicurato, rientranti in contratti di leasing qualora siano già coperti da apposita assicurazione;
- i danni causati da esplosione od emanazione di calore o di radiazioni provocate da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa, di qualsiasi natura, causato direttamente o indirettamente, risultante da, derivante da o connesso a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
- difetti, guasti, vizi, disturbi, la cui riparazione o eliminazione rientra nelle prestazioni descritte nella relativa definizione del contratto di assistenza tecnica, anche se non sottoscritto dal Contraente o dall'Assicurato;
- logorio, usura, deterioramento, corrosione, ossidazione, erosione, arrugginimento, deperimento e incrostazione;
- montaggio, smontaggio, manutenzione e revisione;
- di natura estetica che non siano connessi con eventi indennizzabili;
- difetti noti all'Assicurato, ai suoi Amministratori e Dirigenti, all'atto di stipula della polizza;
- umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, insetti, vermi, funghi, batteri, animali e vegetali in genere, microrganismi.

Tutela Legale

Spese escluse:

- compensi dell'avvocato determinati tramite patti quota lite;
- compensi dell'avvocato per la querela o la denuncia se a seguito di questa la controparte non è rinviata a giudizio in sede penale;
- compensi dell'avvocato domiciliatario se non indicato da DAS;
- spese per l'indennità di trasferta;
- spese di esecuzione forzata oltre il secondo caso per sinistro;
- spese dell'organismo di mediazione quando la mediazione non è obbligatoria;
- imposte, tasse e altri oneri fiscali diversi dalle spese di giustizia;
- multe, ammende, sanzioni pecuniarie in genere;
- spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'assicurato nei procedimenti penali;
- spese non concordate con DAS;
- in caso di domiciliazione ogni duplicazione di onorari.

Le garanzie non operano per sinistri relativi a:

- diritto di famiglia, successioni o donazioni;
- materia fiscale o amministrativa salvo quanto previsto dalle garanzie aggiuntive "Vertenze con la Pubblica Amministrazione" e "Pacchetto Sicurezza", se acquistate;
- fatti conseguenti a tumulti popolari, sommosse popolari eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero, serrate, detenzione od impiego di sostanze radioattive;
- attività connesse al settore nucleare, a danni nucleari o genetici causati dall'assicurato, ad eccezione delle vertenze conseguenti a trattamenti medici;
- fatti conseguenti ad eventi naturali per i quali venga riconosciuto lo stato di calamità naturale o lo stato di allarme, salvo che per gli Enti Del Terzo Settore che operano nell'ambito della Protezione Civile;
- diritto di brevetto, marchio, autore, esclusiva o turbativa d'asta, concorrenza sleale o normativa antitrust;
- proprietà o guida di veicoli a motore, imbarcazioni, aeromobili o veicoli che viaggiano su tracciato veicolato o su funi metalliche;
- fatti dolosi delle persone assicurate;
- fatti non accidentali che abbiano causato inquinamento dell'ambiente;
- prestazioni di servizi o forniture di beni effettuati dal contraente nell'esercizio della sua attività, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Vertenze contrattuali", punto 3 "Vertenze con i clienti in fase stragiudiziale compreso il recupero crediti", se acquistata;
- compravendita o permuta di immobili;
- interventi di costruzione ex novo di edifici e per vizi occulti manifestatisi successivamente;
- interventi di ristrutturazione edilizia, restauro o risanamento conservativo salvo se acquistata la garanzia aggiuntiva "Immobili strumentali", punto 4;
- fabbricazione o commercializzazione di esplosivi o fabbricazione di armi o di equipaggiamento militare;
- attività svolta da industrie specializzate nel trattamento o smaltimento dei rifiuti;
- vertenze tra agenzie di somministrazione del lavoro e i lavoratori somministrati occupati presso terzi;
- esercizio della professione o attività medica o di operatore sanitario, salvo se acquistata la garanzia aggiuntiva "Prestazioni medico sanitarie";
- esercizio dell'attività di volontariato in qualità di medici ginecologici e/o anestesisti;
- danni di natura estetica e fisionomica;

- danni derivanti da effettuazioni di interventi chirurgici e/o atti invasivi, di chirurgia minore eseguita in ambulatori medici e/o in regime di Day Hospital/Day Surgery, di analisi chimico-cliniche – biologiche, di diagnostica per immagini – radioagnostica – mammografia, l'esercizio/fornitura di personale per RSA/Case di riposo, la distribuzione di sangue;
- vertenze con la Società o con D.A.S.;
- adesione ad azioni di classe (class action);
- difesa penale per abuso di minori;
- controversie con istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali, salvo se acquistata la garanzia "Pacchetto sanità".

Assistenza Persona

Sono esclusi dalle prestazioni i sinistri causati o dipendenti dai casi seguenti

- dolo dell'Assicurato;
- corto circuito provocato da negligenza grave, dolo, imperizia dell'Assicurato;
- malattie e infortuni conseguenti e derivanti da abuso di alcolici o psicofarmaci, nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- malattie nervose e mentali, le malattie dipendenti dalla gravidanza oltre la 26° settimana di gestazione e dal puerperio;
- suicidio o tentato suicidio;
- infortuni avvenuti anteriormente la data di decorrenza della copertura;
- infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte, sport aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e relative prove e allenamenti;
- espianto e/o trapianto di organi;
- ricerca o soccorso in mare, montagna, deserto;
- guerra, terremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale, fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- nei paesi in cui sia in vigore lo stato di guerra, dichiarata o di fatto.

Assistenza Fabbricato

Sono in ogni caso escluse prestazioni causate da:

- guerre, scioperi, sommosse, rivoluzioni, insurrezioni, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio organizzato;
- terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni e in ogni caso di eventi naturali o atmosferici aventi caratteristiche di calamità;
- dolo del Contraente e/o dell'Assicurato e/o delle persone conviventi di cui il Contraente o l'Assicurato debbano rispondere a norma di legge e/o dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata;
- fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

Le prestazioni non sono poi fornite in quei Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

Il diritto all'erogazione delle prestazioni di assistenza decade nel caso in cui l'Assicurato non abbia tempestivamente preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del sinistro.

Se l'assicurato non usufruisce di uno o più prestazioni di assistenza, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni di alcun genere a titolo di compensazione.

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa non saranno in alcun caso rimborsate.

Tutte le prestazioni sono fornite fino a un massimo di tre volte per anno di validità della polizza.



Ci sono limiti di copertura?

Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si indicano di seguito le ulteriori limitazioni di copertura delle Sezioni.

Infortuni e malattie

L'assicurazione non è operante per:

1. infortuni, malattie (anche croniche e recidivanti) e stati patologici, noti e/o che abbiano dato origine a cure e/o a esami, e/o diagnosticati prima della stipula del contratto;

2. le prestazioni sanitarie, le cure e gli interventi per l'eliminazione o correzione di malformazioni o difetti fisici evidenti o diagnosticati prima della stipula del contratto. Si ritengono, in ogni caso in copertura, limitatamente alle garanzie acquistate in Polizza la deviazione del setto, o della piramide, nasale che sono compresi in garanzia solo se resi necessari da infortunio, avvenuto dopo la sottoscrizione del contratto, e solo a seguito di presentazione di certificazione rilasciata dal centro di Pronto Soccorso e/o di esame radiografico attestante la frattura delle ossa nasali;
3. le complicanze, le conseguenze dirette ed indirette, nonché i relativi postumi, di infortuni occorsi antecedentemente alla stipula del contratto
4. gli infortuni causati da azioni o comportamenti direttamente correlati a infezioni da HIV.

L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:

- guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l'infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento del sinistro, i requisiti per il rinnovo;
- guida di veicoli che richiedono alla data di stipula del contratto una patente di categoria superiore alla B, di macchine agricole e operatrici, di natante a motore per uso non privato. L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività del Contraente dichiarata nel contratto;
- guida di mezzi di locomozione acquatici aerei o subacquei adibiti ad uso professionale. L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio delle attività oggetto della garanzia, proprie dei settori agricoltura, allevamento, silvicoltura;
- operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza;
- azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
- manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
- gli infortuni causati da guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene;
- gli infortuni subiti in stato di intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza;
- i trattamenti dell'infertilità e della fecondazione artificiale;
- gli infortuni derivanti da trasmutazione del nucleo dell'atomo provocati dalla accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
- le conseguenze di guerre, alluvioni, esondazioni, inondazioni o eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale;
- le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo;

Inoltre, sono esclusi gli infortuni che si verificano durante la pratica non professionale dei seguenti sport:

- arti marziali, rugby;
- sport con autoveicoli o motoveicoli anche se su pista. Restano compresi gli infortuni derivanti da competizioni di regolarità pura;
- sport con natanti a motore o motonautici a meno che non si tratti di competizioni di regolarità pura;
- sport aerei, compresi quelli definiti dalla legge "apparecchi per il volo da diporto o sportivo" (ultraleggeri, deltaplani, paracaduti, parapendii e simili).

Per quanto riguarda le malattie, l'assicurazione non comprende:

- day hospital con finalità diagnostiche;
- le prestazioni e terapie aventi finalità estetica salvo i casi di interventi di chirurgia plastica o stomatologica ricostruttiva resi necessari da malattia o infortunio;
- i ricoveri per la cura della parodontite e le cure dentarie in genere.

Ernie addominali da sforzo

Indennità non superiore al 10% della somma assicurata con la garanzia "Invalidità permanente per infortunio".

Rotture sottocutanee

5% forfettario della somma assicurata senza applicazione della franchigia prevista in polizza (1% per Enti C.C.)

Importo massimo: 15.000 euro per sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei distretti colpiti (5.000 euro per Enti C.C.)

Morte per infortunio

Se lo stesso infortunio causa il decesso dell'Assicurato e quello del coniuge o convivente more uxorio, il capitale è maggiorato del 50%, con un limite massimo di 400.000 euro. Nel caso in cui la stessa maggiorazione sia prevista da un contratto infortuni della Società in cui risulti Assicurato anche il coniuge (o il convivente more uxorio), il cumulo tra le maggiorazioni previste dai contratti non potrà comunque superare l'importo di 400.000 euro.

Il capitale da corrispondere in presenza di familiari, che risultino fiscalmente a carico, portatori di invalidità sensoriale, intellettiva, relazionale o motoria certificata dalle competenti autorità sanitarie si intende raddoppiato (massimo 400.000 euro)

Invalidità Permanente per infortunio

Per la garanzia "Invalidità Permanente da infortunio" è prevista l'applicazione di una franchigia, a scelta del Contraente, fra le seguenti opzioni:

- franchigia assoluta 3% (3% sulla parte di somma assicurata fino a euro 250.000 - 5% per gli assicurati che

- superano gli 85 anni di età; franchigia assoluta 10% sulla parte di somma eccedente euro 250.000);
- franchigia assoluta 5% (5% sulla parte di somma assicurata fino a euro 250.000 - 10% per gli assicurati che superano gli 85 anni di età; franchigia assoluta 10% sulla parte di somma eccedente euro 250.000 - 15% per gli assicurati che superano gli 85 anni di età).

In caso di invalidità permanente definitiva di grado pari o superiore al 50% della totale, non si applicano le suddette franchigie e l'indennizzo viene corrisposto nella misura del 100% della somma assicurata.

La perdita anatomica o funzionale di più organi, arti o loro parti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Il capitale da corrispondere in presenza di familiari, che risultino fiscalmente a carico, portatori di invalidità sensoriale, intellettiva, relazionale o motoria certificata dalle competenti autorità sanitarie si intende raddoppiato (massimo 400.000 euro).

Diaria da ricovero per infortunio

La durata massima dei giorni indennizzabili è di novanta giorni per evento e di centottanta giorni per anno assicurativo. In caso di degenza conseguente a un infortunio che comporta intervento per asportazione di organi, trapianto, artroprotesi delle grandi articolazioni, la diaria raddoppia.

Per Enti C.C. è prevista una franchigia di 3 giorni.

Day hospital: 150% dell'indennizzo per ricovero previsto in polizza (50% per Enti C.C., con franchigia di 3 giorni).

Diaria da ricovero per malattia

La durata massima dei giorni indennizzabili è di 90 giorni per evento e di 180 giorni per anno assicurativo. Per assicurati di età superiore ai 60 anni, la durata massima del ricovero è di 45 giorni per evento e 90 giorni per anno assicurativo. In caso di degenza conseguente a malattie coronariche e infartuali, rivascolarizzazione cardiaca e by-pass, neoplasie maligne, interventi per asportazione di organi, trapianti, artroprotesi delle grandi articolazioni, ictus cerebrale, la diaria raddoppia.

Per Enti C.C. è prevista una franchigia di 3 giorni.

Day hospital: 150% dell'indennizzo per ricovero previsto in polizza (50% per Enti C.C., con franchigia di 3 giorni).

Rimborso spese mediche, farmaceutiche, chirurgiche ed ospedaliere a seguito di infortunio

- Se c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale
Limite per trattamenti fisioterapici, rieducativi, cure termali: 30% della somma assicurata, 3.500 euro per evento e per anno assicurativo.
Diaria sostitutiva in assenza di spesa per ricoveri ospedalieri: 50 euro al giorno, massimo 30 giorni per anno assicurativo
- Se non c'è stato ricovero, day hospital o intervento chirurgico ambulatoriale
Massimo 50% della somma assicurata, scoperto 20% con minimo 100 euro per ogni sinistro relativo ad ogni assicurativo, della spesa documentata.
Limite per trattamenti fisioterapici, rieducativi, cure termali: 30% della somma assicurata, 3.500 euro per evento e per anno assicurativo: massimo 30% della somma assicurata, massimo 2.500 euro per evento e per anno assicurativo, scoperto 20% della spesa documentata con minimo 100 euro per ogni sinistro relativo ad ogni assicurativo.
Per le seguenti prestazioni la garanzia rimborso spese di cura è operante fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata: laserterapia; magnetoterapia; T.A.C.; risonanza magnetica; artroscopia. Scoperto 20% della spesa documentata con minimo 100 euro per ogni sinistro relativo ad ogni assicurativo.
- Cure e protesi dentarie da infortunio: 30% della somma assicurata per persona per sinistro e per anno assicurativo, scoperto 20% della spesa documentata con minimo 100 euro per ogni sinistro relativo ad ogni assicurativo.

Diaria da immobilizzo

Indennità indicata nella scheda di polizza.

Massimo 50 giorni per evento e anno assicurativo. Qualora l'immobilizzo non derivi da una frattura ossea e preveda l'applicazione di un mezzo di contenzione immobilizzante, l'indennizzo avverrà per un periodo massimo di trenta giorni e la somma assicurata indicata in polizza verrà ridotta del 50%.

Diaria da convalescenza post ricovero per infortunio

L'indennità sarà corrisposta al 100% per una durata pari a 1/3 del periodo di convalescenza; al 50% per i restanti 2/3 del periodo di convalescenza.

La diaria è riconosciuta con il massimo di sessanta giorni per anno assicurativo.

Franchigia 3 giorni.

La copertura è estesa anche al day hospital con intervento chirurgico, e in tal caso la diaria verrà corrisposta per una durata massima di cinque giorni.

Diaria da convalescenza post ricovero per malattia

L'indennità sarà corrisposta al 100% per una durata pari a 1/3 del periodo di convalescenza; al 50% per i restanti 2/3 del periodo di convalescenza.

La diaria verrà riconosciuta con il massimo di 60 giorni per anno assicurativo.

Franchigia 3 giorni.

La copertura è estesa anche al day hospital con intervento chirurgico, e in tal caso la diaria verrà corrisposta per una durata massima di cinque giorni.

Contagio HIV – infortunio biologico e malattie infettive

- Contagio HIV: Massimo 100.000 euro per persona e per sinistro;
- Infortunio biologico e malattie infettive diffuse da contagio: 50.000 euro per persona per sinistro e per anno, Limite non cumulabile con il massimo esborso previsto per il contagio da HIV.

Tutela della disabilità

- Mezzi meccanici e protesici: massimo di 2.500 euro per sinistro e per anno assicurativo;
- Spese per cure psicoterapiche: massimo di 2.000 euro per sinistro e per anno assicurativo con una franchigia di 200 euro per un massimo di 15 sedute per anno assicurativo;
- Spese per l'accompagnatore: l'istituto di cura deve essere situato ad oltre 50 km dalla residenza dell'accompagnatore, massimo € 100 al giorno per massimo 100 giorni per sinistro e per anno.

Danno estetico

Fino alla concorrenza di 5.000 €, per interventi chirurgici resisi necessari per la riparazione di lesioni di natura estetica determinate da infortunio indennizzabile a termini di polizza. Nel caso l'intervento chirurgico sia dovuto ad un infortunio che determini sfregi al viso o deformazioni permanenti del viso stesso il rimborso delle spese sostenute sarà effettuato fino alla concorrenza di 10.000 €.

Spese per accompagnatore

L'istituto di cura deve essere situato ad oltre 50 km dalla residenza dell'accompagnatore.

Massimo € 100 al giorno per massimo 30 giorni per sinistro e per 90 anno.

Infortuni extra professionali degli addetti

Limitazioni relative a rischi sportivi:

- l'indennizzo previsto dalle garanzie di polizza viene ridotto della metà, e in ogni caso la somma assicurata per le garanzie morte e invalidità permanente per infortunio, non potrà superare per ciascuna garanzia l'importo di 350.000 €, se la somma assicurata scelta dovesse eccedere tale importo;
- per la garanzia "Invalidità permanente per infortunio" (IPI) non opera la tabella di indennizzo scelta in polizza, se inferiore, ma sino all'importo di € 200.000,00 non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 5% della totale; qualora l'invalidità Permanente accertata superi il 5%, l'indennità sarà liquidata in relazione al grado di Invalidità accertato con deduzione della franchigia del 5%. Mentre oltre a € 200.000,00 non si farà luogo ad indennizzo per Invalidità Permanente quando questa sia di grado non superiore al 15 % della totale; qualora l'invalidità Permanente accertata superi il 15 %, l'indennità sarà liquidata in relazione al grado di Invalidità accertato con deduzione della franchigia del 15%;
- per le seguenti prestazioni la garanzia "Rimborso spese di cura per infortunio" (RSC), se scelta in polizza, è prestata fino alla concorrenza del 30% della somma assicurata: laserterapia; magnetoterapia; T.A.C.; risonanza magnetica; artroscopia; tecarterapia;
- qualora in seguito ad infortunio che abbia dato luogo a ricovero si rendano necessarie cure fisioterapiche, la relativa garanzia sarà operante fino al massimo del 30% della somma assicurata e con un massimo di € 3.500 per evento e per anno assicurativo;
- qualora l'infortunio non dia luogo a ricovero, la prestazione Rimborso Spese di Cura opererà:
- solo se l'infortunio è stato accertato da pronto soccorso dipendente da presidio ospedaliero o da medico ortopedico specialista,
- è prevista l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 100,00 per sinistro,
- la garanzia per eventuali cure fisioterapiche che dovessero rendersi necessarie sarà operante per un importo massimo del 30% della somma assicurata e con il massimo di € 2.500 per evento e per anno assicurativo;
- qualora l'infortunio non dia luogo a ricovero, la prestazione Rimborso Spese di Cura opererà solo se l'infortunio è stato accertato da pronto soccorso dipendente da presidio ospedaliero o da medico ortopedico specialista. E' prevista l'applicazione di uno scoperto del 20% con il minimo di € 100,00 per sinistro. La garanzia per eventuali cure fisioterapiche che dovessero rendersi necessarie sarà operante per un importo massimo del 30% della somma assicurata e con il massimo di € 2.500 per evento e per anno assicurativo.

Responsabilità civile generale

Sono esclusi i danni causati da o dovuti a:

- asbesto: assorbimento e/o contaminazione con qualsiasi modalità (cutaneo, per inalazione, per via orale) di asbesto puro e/o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto conseguenti:
 - o ad attività di estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio dell'asbesto stesso o di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
 - o all'uso di prodotti fatti interamente o parzialmente di asbesto;
- atti di guerra dichiarata o non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, atti di terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonché tutti gli incidenti dovuti a ordigni di guerra;
- esplosivi: detenzione e/o impiego;

- armi da fuoco: detenzione e/o impiego - salvo quanto previsto all'Art. RCT1 "Oggetto della garanzia" lettera p.;
- difetto originario delle cose vendute, consegnate o somministrate;
- emissione di onde e/o di campi elettromagnetici;
- furto, smarrimento ed errata consegna;
- impianti o installazioni in mare non saldamente collegati alla riva tramite terrapieni o lingue di terra (c.d. "offshore"); nonché condotte forzate sottomarine, in cui viene spinto forzatamente un fluido per il trasporto dello stesso finalizzato alla produzione di energia; nonché cablaggi sottomarini in genere (c.d. "rigs");
- impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il sedicesimo anno di età;
- incarichi assunti da parte dell'Assicurato o di un suo addetto, in qualità di Responsabile dei Lavori, Coordinatore per la Progettazione o Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche o integrazioni;
- interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, professionali, artigianali, agricole o di servizi;
- inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerali e in genere di quanto si trovi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento;
- lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione, salvo quanto previsto dall'oggetto della garanzia;
- operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, se non avvenuti e manifestatisi durante l'esecuzione dei lavori;
- opere e/o installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori;
- per le opere a esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 (trenta) giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso e/o aperta al pubblico;
- direttamente o indirettamente, in tutto o in parte, da:
 - o atto doloso condotto per il tramite di un computer, un sistema informatico, un sistema elettronico di comunicazioni, un virus o un malware, un processo o qualsiasi altro sistema informatico o elettronico;
 - o accesso a, o rivelazione di informazioni personali identificabili, o informazioni confidenziali su individui o società, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo: brevetti, segreti commerciali, metodi di produzione, liste di clienti, informazioni finanziarie, carte di credito e di debito e qualsiasi altro tipo di informazione non pubblica;

Sono esclusi anche i danni:

a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;

causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;

- prodotti o cose in genere dopo la loro consegna a terzi;
- proprietà e/o circolazione di veicoli a motore su strade pubbliche o su aree a esse equiparate relativamente ai rischi rientranti nelle disposizioni di legge in materia di assicurazione obbligatoria sulla circolazione stradale;
- proprietà e/o conduzione di fabbricati o immobili in genere diversi da quelli impiegati nello svolgimento dell'attività dichiarata;
- proprietà e/o uso di natanti a vela di lunghezza superiore a 6 metri, di natanti a motore;
- proprietà e/o conduzione di aeromobili, droni e apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, anche se non considerati aeromobili ai sensi dell'Art. 743 del Codice della Navigazione;
- proprietà e/o uso di teleferiche, funicolari ed altri impianti di trasporto a fune e simili;
- responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivategli direttamente dalla legge;
- rischi aeronautici in genere, salvo che si tratti di attività collaterali non direttamente collegate al traffico aereo che si svolgono presso e/o all'interno degli aeroporti, purché non in aree appositamente predisposte per l'atterraggio, il decollo e le manovre degli aeromobili; si intendono comunque sempre esclusi i danni subiti dagli aeromobili;
- subappaltatori per lavori eseguiti per conto dell'Assicurato;
- eventi catastrofali: terremoti, inondazioni, alluvioni ed eruzioni vulcaniche;
- trapianti di organi umani e/o impiego di sostanze biologiche di origine umana;
- TSE (encefalopatie spongiformi trasmissibili), influenza aviaria, alcool, tabacco;
- umidità, stitilicidio e, in genere, insalubrità dei locali in cui viene svolta l'attività dichiarata;
- utilizzo di organismi geneticamente modificati e/o di prodotti che li contengono (O.G.M.);
- svolgimento di attività professionale medica e/o infermieristica;
- dall'organizzazione di attività sportiva, ad eccezione di quelle svolte a titolo ricreativo e/o strumentali all'attività dell'ente, che non prevedano un tesseramento alle federazioni sportive o enti di proporzione sportiva.

Sono esclusi i danni alle cose di terzi

- derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile;

Sono esclusi i danni causati

- ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori nonché alle cose

su di essi caricate o trasportate;
Sono esclusi i danni che derivino

- naturalmente da comportamenti prolungati, permanenti o reiterati determinati dalle modalità adottate dall'assicurato nello svolgimento dell'attività dichiarata.

GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT)		
GARANZIA	LIMITI DI COPERTURA	FRANCHIGIA O SCOPERTO
GARANZIE COMPLEMENTARI SEMPRE OPERANTI		
A. RC proprietà e/o conduzione dei fabbricati nei quali si svolge l'attività	Nel limite del massimale di Responsabilità Civile verso terzi (RCT) indicato in polizza.	Nessuna. 250 euro per danni da spargimento d'acqua conseguente a rotture di tubature e/o condutture
B. Danni da incendio, esplosione e scoppio	250.000 euro per anno assicurativo	500 euro per ciascuna cosa danneggiata
C. Danni da inquinamento accidentale	150.000 euro	10% minimo 1.500 euro
D. Danni da interruzione o sospensione di attività	100.000 euro	10% minimo 2.500 euro
E. Committenza mezzi di trasporto	500.000 euro	10% minimo 500 euro
G. Danni a mezzi sotto carico e scarico	100.000 euro 25.000 euro per singolo mezzo	250 euro per singolo mezzo
H. Attività presso terzi	cose altrui, derivanti da incendio delle cose di proprietà del contraente o da esso detenute a qualsiasi titolo: 100.000 euro per anno assicurativo	Nessuna
	Cose trovantisi nell'ambito di esecuzione delle attività che, per volume o peso, non possono essere rimosse: 100.000 euro per anno assicurativo	500 euro
I. Animali	Nel limite del massimale di Responsabilità Civile verso terzi (RCT) indicato in polizza.	250 euro per danni a cose
RC PRIVACY		
RC Privacy	25.000 euro	500 euro
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (Garanzia aggiuntiva)		
Responsabilità Civile verso prestatori di Lavoro (R.C.O.)	Nel limite del massimale di Responsabilità Civile prestatori d'Opera (RCO) indicato in polizza.	Franchigia 1.500 euro
RC PATRIMONIALE (Garanzia aggiuntiva)		
RC patrimoniale	Nel limite del massimale indicato in polizza	Scoperto 10% minimo 2.500 euro
PRESTAZIONI MEDICO SANITARIE (GARANZIA AGGIUNTIVA)		
Prestazioni medico sanitarie	Nel limite del massimale indicato in polizza	Indicati in polizza

Responsabilità patrimoniale degli amministratori e dirigenti

GARANZIA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI E DIRIGENTI		
GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
OGGETTO DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI		
Responsabilità Civile Personale di volontari	Massimale di Responsabilità Civile Patrimoniale degli Amministratori indicato in polizza per anno assicurativo e corresponsabilità di più assicurati	Nessuna

Cyber Risk

Sono esclusi i danni derivanti da o conseguenti a:

1. Lavoro dipendente

Vertenze che nascano da rapporti di lavoro dipendente: policies, prassi, atti o omissioni, o qualunque rifiuto, effettivo o presunto, di assumere una persona, o qualunque condotta impropria in relazione ai lavoratori dipendenti, se la richiesta di risarcimento venga presentata da un dipendente, un ex-dipendente, un candidato per un impiego, oppure dal coniuge o dal convivente di tale soggetto.

Questa limitazione non si applica:

- alle richieste di risarcimento già coperte, presentate da parte di un dipendente o di un ex-dipendente dell'Assicurato;
- al pagamento di costi per Privacy Notification che coinvolgano dipendenti o ex-dipendenti dell'Assicurato.

2. Dirigenza e manager

Effettivi o presunti atti, errori, omissioni o violazioni di obblighi da parte di ogni direttore, dirigente o manager nello svolgimento delle proprie mansioni, se la richiesta di risarcimento venga presentata dal Contraente, da una sua Società controllata, da altro soggetto con qualifica di responsabile, direttore, dirigente o manager, azionista, socio o dipendente del contraente o di una sua Società controllata.

3. Violazioni o inadempimenti di contratto

4. Richieste di risarcimento o perdite relative a responsabilità o obblighi contrattuali, o derivanti o risultanti da violazioni o inadempimenti del contratto o dell'accordo scritto o orale dal quale sono scaturiti i danni e/o le perdite.

Questa limitazione non si applica:

- per ogni obbligo dell'Assicurato di mantenere la riservatezza o la sicurezza delle informazioni identificative personali non pubbliche o di informazioni societarie di terzi;
- responsabilità derivanti da appropriazione colposa di idee ai sensi di un contratto concluso per facta concludentia;
- nella misura in cui l'Assicurato sarebbe stato ugualmente responsabile in mancanza del contratto o accordo da cui è stato generato il sinistro.

5. Pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette

Pratiche commerciali false, ingannevoli o scorrette presunte o effettive.

Questa limitazione non si applica a:

- richieste di risarcimento previste in "Oggetto della garanzia" – primi 3 punti della "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy" e nella "Difesa in Giudizio";
- richieste di risarcimento che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, purché nessun membro del vertice aziendale abbia partecipato o si presume abbia partecipato o agisca in collusione in tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata.

6. Acquisizione di informazioni personali

A. Reale o presunta raccolta illecita o acquisizione di informazioni identificative personali non pubbliche. Questa limitazione non si applicherà alla reale o presunta raccolta o acquisizione o conservazione di informazioni identificative personali non pubbliche da parte di un terzo commesse all'insaputa dell'Assicurato. Non è altresì applicabile nel caso previsto in "Oggetto della garanzia" – ultimo punto della "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy", o altre informazioni personali dall'Assicurato, o per conto di, o con il consenso o la collaborazione dell'Assicurato; il mancato adempimento a un obbligo legale di fornire ai singoli individui la possibilità di consenso o di rifiutare il consenso alla raccolta, divulgazione o uso di informazioni identificative personali non pubbliche (ad esempio le cosiddette pratiche "opt-in" o "opt-out" relative alla gestione delle newsletter).

B. Distribuzione illecita di email, messaggistica istantanea, messaggi di testo o simili, illecita attività di telepromozione, attività di intercettazione telefonica, spionaggio o registrazione audio o video, qualora vengano svolte dall'Assicurato o per suo conto. Resta fermo quanto previsto dall'"Oggetto della garanzia", ultimo punto della "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy"

7. Sicurezza informativo o violazione della sicurezza

Atti, errori, omissioni, eventi, incidenti, malfunzionamenti della sicurezza informatica o violazione della sicurezza, commessi o che si verifichino prima della data di sottoscrizione della polizza nei casi in cui:

- l'Assicurato o un membro del vertice aziendale sia a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente presupporre, prima della data di effetto della polizza, che gli atti sopra elencati potessero essere la base di una richiesta di risarcimento o perdita;
- l'Assicurato abbia dato comunicazione di una circostanza che possa condurre a una richiesta di risarcimento o perdita, a un diverso assicuratore in forza di un'altra polizza in vigore prima della data di sottoscrizione della presente polizza.

8. Sicurezza informatica

Qualunque azione, errore o omissione dolosa, penale, criminosa, fraudolenta o dannosa, qualunque violazione volontaria della sicurezza informatica, violazione volontaria di una privacy policy, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa dall'Assicurato, o da altri se l'Assicurato abbia colluso o vi abbia preso parte.

9. Violazioni del codice penale o di altre norme di legge
 Violazioni delle disposizioni del Codice Penale Italiano (di seguito "C.P.") e di ogni altra legge volta a regolamentare gli ambiti di seguito indicati:
- Leggi relative alla criminalità organizzata e all'estorsione
 - Leggi relative a intermediazione finanziaria, Società di investimento e Società quotate
 - Leggi relative a Lavoro e Impiego e a tutela dei Lavoratori.
 - Ogni discriminazione effettiva o presunta di qualsiasi genere, incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, discriminazioni basate su età, razza, etnia, sesso, credo religioso, origine, stato civile, preferenza sessuale, inabilità o stato di gravidanza.
- Le limitazioni elencate alle lettere a., b., c. e d. non si applicano a:
- richieste di risarcimento garantite dall'"Oggetto della garanzia" – primi 3 punti della "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy";
 - pagamento dei costi per privacy notification previsti in "Oggetto della garanzia" – "Spese e costi per privacy notification", che risultano da furto, perdita o divulgazione non autorizzata di informazioni identificative personali non pubbliche, a condizione che nessuno membro del vertice aziendale abbia agito (o presumibilmente agito) in collusione o abbia preso parte (o presumibilmente preso parte) a tale furto, perdita o divulgazione non autorizzata.
10. Organizzazioni governative
 Richieste di risarcimento presentate da o per conto di ogni organizzazione governativa nazionale, federale, statale, provinciale, locale o di altro tipo, (ivi inclusa ogni istituzione, agenzia o ente governativo dell'Unione Europea) nella capacità istituzionale o ufficiale di tale organizzazione.
 Questa limitazione non si applica:
- alle richieste di risarcimento già coperte ai sensi dell'"Oggetto della garanzia" – "Difesa in giudizio";
 - al pagamento delle "Spese e Costi di Privacy Notification" previsti dall'"Oggetto della garanzia" nella misura in cui tali Costi di Notifica della Privacy siano sostenuti per fornire servizi legalmente richiesti per rispettare una Legge di notifica della violazione.
11. Risarcimenti fra assicurati
 Richiesta di risarcimento da parte o per conto di uno o più Assicurati ai sensi della presente Assicurazione, nei confronti di ogni altro Assicurato o di altri Assicurati ai sensi della presente Assicurazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: richiesta di risarcimento da parte di un socio per danni da lui subiti a seguito del comportamento colpevole di un altro socio, pur sempre nell'ambito dell'attività di azienda).
 Questa esclusione non si applica alle richieste di risarcimento coperte in altro modo ai sensi dell'"Oggetto della garanzia" – primi 3 punti della "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy", per fatti commessi da un dipendente o un ex-dipendente dell'Assicurato.
12. Partecipazione dell'assicurato in società o enti commerciali
 Richieste di risarcimento presentate da un'impresa o una Società commerciale o altro ente nel quale un Assicurato detenga una partecipazione superiore al 15%, o presentate da qualsivoglia Società (controllata, collegata o consociata) o da altra organizzazione che detenga oltre il 15% del Contraente.
13. Trasmissioni e pubblicazioni
 Con riferimento alle garanzie previste dall'"Oggetto della garanzia" - "Responsabilità per la sicurezza delle informazioni e della privacy" – "Spese e costi per privacy notification" – "Difesa in giudizio", relative a distribuzione, presentazione, esibizione, pubblicazione, esposizione o trasmissione di contenuti o materiali in:
- trasmissioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, in televisione, al cinema, via cavo, in trasmissioni televisive satellitari e radiofoniche;
 - pubblicazioni, da o per conto di, o con il permesso o il controllo dell'Assicurato, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, su giornali, attraverso newsletter, su riviste, libri o altra forma letteraria, monografia, brochure, directory, sceneggiatura, copioni e video, ivi inclusi i contenuti visualizzati su un sito internet;
 - pubblicità da o per conto dell'Assicurato.
- Questa limitazione non si applica alla pubblicazione, distribuzione o visualizzazione della Privacy Policy adottata dall'Assicurato.
14. Atti di guerra e eventi contrari all'ordine pubblico
 Atti di guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (se la guerra sia dichiarata o meno), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere o usurpazione militare o il potere usurpato o di confisca o nazionalizzazione o requisizione o distruzione o danneggiamento di beni da o sotto l'ordine di qualsiasi governo o autorità pubblica o locale.
15. Dolo e intenzionalità
 Con riferimento all'"Oggetto della garanzia" – "Mancata protezione dei dati" e "Copertura dei danni relativi all'interruzione della propria attività informatica", relative a qualsiasi azione, errore o omissione criminale, intenzionale, fraudolenta o dannosa, qualsiasi violazione della sicurezza informatica, o violazione intenzionale o consapevole della legge, se commessa da un membro del vertice aziendale o da una persona che agisca in partecipazione o in collusione con un membro del vertice aziendale.
16. Interruzioni e guasti
 Con riferimento all'"Oggetto della garanzia" – "Mancata protezione dei dati" e "Copertura dei danni relativi all'interruzione della propria attività informatica", relative a:
- qualsiasi mancato o errato funzionamento di servizi elettrici o delle infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni.
- Questa limitazione non si applica a qualunque richiesta di risarcimento o perdita altrimenti garantita ai

- sensi della presente polizza derivante da un malfunzionamento degli strumenti di sicurezza informatica, denial of service attack, adottata al fine di evitare la Violazione della Sicurezza Informatica che sia stata causato soltanto dal guasto o dal malfunzionamento di servizi o infrastrutture elettriche o delle telecomunicazioni che si trovino sotto il diretto controllo operativo dell'Assicurato;
- b) incendio, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica, esplosione, temporale, vento, grandine, onda anomala, uragano, calamità naturale o altro evento fisico;
- c) qualsiasi guasto satellitare.
17. Perdite da interruzione di attività
Con riferimento all'"Oggetto della garanzia" lettera E., non si intendono comprese le perdite da interruzione di attività e quindi la stessa non si intenderà operante in nessuno dei seguenti casi:
- a) perdita derivante da qualunque responsabilità o obbligazione nei confronti di terzi per qualsiasi motivo, costi di giustizia e spese legali di ogni tipo;
- b) perdita subita a seguito di condizioni commerciali sfavorevoli, perdita a seguito di variazioni dei valori di mercato o ogni altra perdita consequenziale;
- c) costi o spese che l'Assicurato dovesse sostenere per identificare e rimuovere gli errori di programma o le debolezze del software.
18. Interventi di autorità governativa
Con riferimento all'"Oggetto dell'assicurazione" – "Mancata protezione dei dati", "Copertura dei danni relativi all'interruzione della propria attività informatica" e alla garanzia "Furto online di fondi", relative a pignoramento, nazionalizzazione, confisca o distruzione di sistemi informatici o database per ordine di qualunque autorità governativa o pubblica.
19. Perdite per le quali l'assicurato può ottenere un risarcimento
Perdite per le quali l'Assicurato può ottenere un risarcimento da parte dell'emittente dello strumento di pagamento o della banca, ad esclusione di quanto previsto dalla garanzia "Furto on line di fondi".
20. Mancata conformità dei sistemi con le ultime definizioni di sicurezza disponibili

GARANZIA CYBER RISK		
GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
OGGETTO DELLA GARANZIA RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI		
Cyber	Massimale indicato in polizza	Franchigia / Scoperto indicato in polizza
Furto online di fondi	max 300 euro per anno assicurativo nel caso in cui l'Istituto bancario o la Società emittente della carta rimborsino l'Assicurato ma applichino una franchigia max. 1.000 euro per anno assicurativo nel caso in cui l'Istituto bancario o la Società emittente della carta non rimborsino l'Assicurato.	Non prevista

Difesa del reddito

L'assicurazione non comprende gli infortuni causati da:

- Guida di veicoli o natanti se l'Assicurato non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore. Tuttavia è compreso l'infortunio subito dall'Assicurato con patente di guida scaduta, ma a condizione che l'Assicurato abbia, al momento dell'infortunio, i requisiti per il rinnovo;
- Guida di natanti, aerei o subacquei, adibiti a uso professionale. L'esclusione non opera se l'infortunio deriva dall'esercizio dell'attività professionale dichiarata nel contratto;
- Operazioni chirurgiche, accertamenti o cure mediche derivanti da infortunio non indennizzabile ai sensi della polizza;
- Azioni delittuose compiute o tentate dall'Assicurato;
- Manovre militari, esercitazioni militari, arruolamento volontario, richiamo alle armi per mobilitazione o per motivi di carattere eccezionale;
- Qualsiasi sport professionistico;
- Pratica di sport pericolosi come: pugilato, atletica pesante, lotta nelle varie forme, scalata di roccia o di ghiaccio in solitaria, sci d'alpinismo, intendendosi come tale anche lo sci fuoripista e lo snowboard fuori pista (sono compresi invece in copertura se effettuati ai margini delle piste da sci battute), guidoslitta, arrampicata libera (free climbing), free solo, salto dal trampolino con sci o idrosci, sci acrobatico, sci estremo, bob, hockey a rotelle e su ghiaccio, football americano, bmx, uso di canoa nei tratti montani di fiumi e torrenti caratterizzati da cascate, rafting (salvo i casi in cui il rafting venga praticato insieme ad un istruttore), dalla pratica dei cosiddetti sport "estremi" (come ad esempio: canyoning, bungee jumping, kite surf, spedizioni esplorative in genere, regate oceaniche, hydrospeed), body bulding/culturismo, intendendosi per tali la ginnastica che unita a coadiuvanti

alimentari e farmacologici, potenzia le masse muscolari per conferire al fisico un aspetto vigoroso; non rientra pertanto in tale definizione l'uso di attrezzi in palestra per finalità atletiche e fisiche.
L'indicazione dei suddetti sport deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo, essendo esclusi anche altri sport non elencati che dovessero rivestire carattere di alta pericolosità. Sono inoltre esclusi l'alpinismo oltre il 5° grado della scala U.I.A.A. (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche) e la scalata di ghiaccio oltre il grado II - 3 della Scala Canadese in solitaria, la speleologia svolta a carattere professionale ed effettuata in solitaria, senza l'impiego di adeguata attrezzatura, le immersioni subacquee svolte a carattere professionale e senza il possesso del brevetto di attività subacquea rilasciato da associazione legalmente autorizzata.

Le garanzie che contengono infortuni e malattie non coprono in ogni caso:

- infortuni causati da guida in stato di ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso non terapeutico di stupefacenti o di sostanze allucinogene;
- infortuni causati da azioni o comportamenti direttamente correlati a: epilessia e i sintomi epilettoidi, A.I.D.S., sieropositività da H.I.V., Parkinson, Alzheimer;
- gli infortuni accaduti ad assicurati soggetti a schizofrenia, forme maniaco depressive o stati paranoici e sindromi bipolari;
- infortuni subiti in stato di intossicazione cronica alcolica, tossicodipendenza;
- trattamenti dell'infertilità e della fecondazione artificiale;
- infortuni causati da trasmutazione del nucleo dell'atomo o provocati dall'accelerazione artificiale delle particelle atomiche;
- le conseguenze di guerre, alluvioni, esondazioni, inondazioni o eruzioni vulcaniche e altri fenomeni atmosferici aventi caratteristica di calamità naturale;
- le contaminazioni nucleari, biologiche, chimiche prodotte da atti di terrorismo.

GARANZIA	MASSIMO INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
PRESTITO SICURO		
Infotunio durante lo svolgimento delle attività assicurate con invalidità permanente > 65%	30.000 euro per sinistro e anno assicurativo	Non previsti
Malattia contratta in conseguenza dell'attività svolta a favore dell'ente	10.000 euro per sinistro e anno assicurativo	Non previsti
Infotunio durante lo svolgimento delle attività svolte a favore dell'ente		
SOSTEGNO PER GRAVI EVENTI		
Infotunio durante lo svolgimento delle attività assicurate con invalidità permanente > 65%	30.000 euro per sinistro e anno assicurativo	Non previsti
Malattia contratta in conseguenza dell'attività svolta a favore dell'ente	10.000 euro per sinistro e anno assicurativo	Non previsti
RIMBORSO SPESE ADEGUAMENTO ABITAZIONE		
Rimborso spese adeguamento abitazione	30.000 euro per sinistro e anno assicurativo	Non previsti

Incendio e altri danni materiali e diretti

Sono esclusi i danni:

- da stillicidio, umidità, infiltrazione, trasudamento, brina, condensa, siccità;
- da urto di veicoli di proprietà o in uso agli Assicurati;
- da deturpamento o imbrattamento dei muri esterni del Fabbricato da qualsiasi evento originati;
- da occupazione abusiva, atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, perquisizioni, requisizioni, confisca o altri interventi dell'autorità pubblica;
- da cedimento del terreno, smottamento o franamento, bradisismo, valanghe, slavine e relativi spostamenti d'aria;
- da eventi naturali quali terremoti, maremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, maree, piene, salvo quanto previsto dalle garanzie "Terremoto" e "Inondazione, alluvione e allagamento";
- da movimenti artificiali, crollo o collasso totale o parziale del Fabbricato;
- da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, salvo quanto previsto dall'oggetto della garanzia;
- da vegetali, animali, da microrganismi, funghi, muffa e batteri;
- da errori di progettazione, di calcolo, di esecuzione, realizzazione, di installazione e di fabbricazione;
- da vizi di materiale e di prodotto, difetti di produzione;
- da usura, logoramento, corrosione, ruggine, deperimento, naturale deterioramento;
- da inquinamento o contaminazione dell'aria, dell'acqua o del suolo, nonché da contaminazione da sostanze radioattive;
- direttamente o indirettamente da emanazione di calore, radiazioni, esplosioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo o dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;

- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a Dati, Software o programmi per computer ed i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- verificatisi all'esterno del Fabbricato assicurato;
- indiretti o che non riguardano danni materiali a beni assicurati, salvo quanto previsto dalla garanzia aggiuntiva "Ricorso terzi", se acquistata.

RIEPILOGO LIMITI PER TIPOLOGIA DI BENI E LORO COLLOCAZIONE

TIPOLOGIA DI BENI	LIMITI DI INDENNIZZO
Documenti, Collezioni, Gioielli e preziosi, Valori (diversi da Denaro)	20% della somma assicurata Contenuto Massimo 20.000 euro per anno assicurativo
Denaro	2.000 euro per anno assicurativo
Beni nelle dipendenze e pertinenze non comunicanti	20% della Somma assicurata Contenuto Massimo di 10.000 euro per anno assicurativo

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
ESTENSIONI DI GARANZIA SEMPRE OPERANTI		
1. Rottura di Lastre	Per singola lastra 2.500 euro Per anno assicurativo 10.000 euro	200 euro
2. Danni da furto	5.000 euro per anno assicurativo	200 euro
4. Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile – A) Demolizione e sgombero	10% del danno liquidato a termini di polizza	Non prevista
4. Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile – B) Trasloco	25.000 euro	Non prevista
4. Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile – C) Oneri di ricostruzione	5% del danno liquidato a termini di polizza Massimo 50.000 euro	Non prevista
4. Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile – D) Onorari dei periti	5% del danno liquidato a termini di polizza Massimo 5.000 euro	Non prevista
4. Spese sostenute in conseguenza di sinistro indennizzabile – E) Onorari consulenti	5% del danno liquidato a termini di polizza Massimo 10.000 euro	Non prevista
5. Indennizzo speciale	10% del danno liquidabile a termini di polizza	Non prevista

RICORSO TERZI (Garanzia aggiuntiva)

Ricorso terzi	sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza	Non previsto
Danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività	10% del massimale indicato in polizza	Non prevista

ATTI VANDALICI E TERRORISMO (Garanzia aggiuntiva)

Atti vandalici e terrorismo	Somma assicurata Fabbricato e/o Contenuto con limite di indennizzo indicato in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicato in polizza
-----------------------------	--	--

EVENTI ATMOSFERICI E SOVRACCARICO NEVE (Garanzia aggiuntiva)		
Eventi atmosferici e sovraccarico neve	Somma assicurata Fabbricato e/o Contenuto con limite di indennizzo indicato in polizza	Scoperto e minimo/massimo scoperto indicato in polizza
Tende frangisole Fragili e pannelli solari per il solo effetto di grandine	Per entrambe: 10.000 euro per anno	Franchigia Tende Frangisole: 300 euro; Scoperto per Fragili e pannelli solari per effetto di grandine: 10% minimo 1.000 euro
FENOMENO ELETTRICO (Garanzia aggiuntiva)		
Fenomeno elettrico	Sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicato in polizza
TERREMOTO (Garanzia aggiuntiva)		
Terremoto	Somma assicurata Fabbricato e/o Contenuto con limite di indennizzo indicato in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicato in polizza
INONDAZIONE, ALLUVIONE E ALLAGAMENTO (Garanzia aggiuntiva)		
Inondazione, alluvione e allagamento	Somma assicurata Fabbricato e/o Contenuto con limite di indennizzo indicato in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicato in polizza
DANNI DA ACQUA (Garanzia aggiuntiva)		
Danni da acqua	Somma assicurata Fabbricato e/o Contenuto con limite di indennizzo indicato in polizza	Indicata in polizza (raddoppiata per i danni da gelo se i locali sono sprovvisti di impianti di riscaldamento o gli impianti non sono in funzione da più di 48 ore)
Sottolimiti specifici per ciascuna delle voci dalla lettera b) alla lettera g)	Limite massimo indicato in polizza	Non prevista
RICERCA E RIPARAZIONE DEL GUASTO (Garanzia aggiuntiva)		
Ricerca e riparazione del guasto	5.000 euro per sinistro 10.000 euro per anno assicurativo	Indicata in polizza. Non sarà dovuta qualora già applicata come conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza per gli eventi previsti dalla lettera g- Danni da acqua.
Tubature interrante:	2.500 euro per sinistro 5.000 euro per anno assicurativo	Non prevista

Furto e rapina

Sono esclusi i danni:

- Indiretti (ad esempio profitti sperati, mancato godimento o uso, spese peritali), salvo quanto indicato nell'oggetto della garanzia, tra le estensioni sempre operanti;
- a dati software, in particolare qualsiasi modifica penalizzante di dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- da malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i conseguenti danni da interruzione d'esercizio;
- da furto di Documenti, Collezioni, Oggetti pregiati, Gioielli e preziosi, Valori avvenute nei locali rimasti incustoditi dalle ore 24 del 15° giorno consecutivo di mancata custodia se i beni non sono riposti in cassaforte; dalle ore 24 del 90° giorno consecutivo di mancata custodia se i beni sono riposti in cassaforte;
- avvenuti in occasione di circostanze quali tumulti popolari, scioperi, sommosse civili, atti di terrorismo o sabotaggio;
- verificatisi in occasione di eventi quali incendio, esplosione anche nucleare, implosione, scoppio, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni e altri sconvolgimenti della natura;

- occorsi in occasioni di atti di guerra anche civile, invasione, insurrezione, operazioni militari, confische, requisizioni, distruzioni o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo od Autorità di fatto o di diritto, a meno che l'Assicurato provi che il sinistro non ha avuto alcun rapporto con tali eventi;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave del Contraente o degli Assicurati;
- commessi o agevolati con dolo o colpa grave da:
 - o persone del Nucleo familiare degli Assicurati;
 - o persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere salvo quanto previsto dall'oggetto della garanzia;
 - o incaricati – a titolo oneroso - della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono.

RIEPILOGO LIMITI PER TIPOLOGIA DI OGGETTI E LORO COLLOCAZIONE

TIPOLOGIA DI BENI	LIMITI DI INDENNIZZO
Oggetti pregiati ovunque riposti	15.000 euro col massimo della somma assicurata e nel limite di 30.000 euro per anno assicurativo
Collezioni, Gioielli e preziosi, Documenti, ovunque riposti	30% della somma assicurata Furto con il limite di 10.000 euro per anno assicurativo
Valori ovunque riposti (escluso Denaro)	3.000 euro per anno assicurativo
Denaro	2.000 euro per anno assicurativo
Merce in vetrine e spazi espositivi	10% della somma assicurata Furto

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
RISCHI ASSICURATI		
1. Furto 2. Rapina estorsione 3. Furto attraverso le luci dei mezzi di protezione 4. Furto con destrezza	Ciascuno dei punti da 1.a 4. nei limiti della somma assicurata Furto	Franchigia / Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza per Furto Contenuto
5. Danni causati dai ladri	2.500 euro per anno assicurativo	Franchigia / Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza per Furto Contenuto
6. Furto, rapina, estorsione in dipendenze e pertinenze non comunicanti	20% della somma assicurata Furto con il massimo di 5.000 euro per anno assicurativo	Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza per Furto Contenuto
7. Furto commesso da dipendenti e collaboratori	20% della somma assicurata Furto con il massimo di 5.000 € per anno assicurativo	Franchigia / Scoperto con minimo scoperto indicati in polizza per Furto Contenuto

ESTENSIONI SEMPRE OPERANTI

1. DANNI PROVOCATI DAI LADRI		
1.a danni materiali e diretti ai beni assicurati	Nei limiti della somma assicurata Furto	500 euro
1.b. Guasti cagionati dai ladri	15% della somma assicurata Furto massimo 5.000 euro	
1.c Danni a seguito di atti vandalici e dolosi	15% della somma assicurata Furto massimo 5.000 euro	
2. ALTRI ONERI E SPESE		
2.b Spese di perizia	20% dell'indennizzo liquidabile con il massimo di 2.000 euro per sinistro	Non prevista

BENI IN CASSAFORTE (Garanzia aggiuntiva)

Gioielli e preziosi; Oggetti pregiati; Collezioni; Valori; Documenti.	Sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza Per il solo Denaro: nel limite specifico indicato in polizza	200 euro
---	---	----------

	In eccedenza ai limiti previsti per tipologia di oggetti ovunque riposti	
PORTAVALORI (Garanzia aggiuntiva)		
Portavalori	Sino alla concorrenza del massimale indicato in polizza	Scoperto 20% minimo 500 euro
CARATTERISTICHE DEL FABBRICATO E MEZZI DI CHIUSURA (Condizioni di operatività)		
Mezzi di chiusura e caratteristiche costruttive non conformi	Se previsti per gli eventi garantiti in polizza che hanno originato il danno	Scoperto 20%

Apparecchiature elettriche ed elettroniche

Sono esclusi i danni:

- verificatisi in occasione di:
 - o atti di guerra dichiarata o non, occupazione o invasione militare, requisizione, nazionalizzazione, confisca, pignoramento, guerra civile, rivoluzione, insurrezione, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto; si precisa che non sono considerati "atti di guerra od insurrezione" le azioni di organizzazioni terroristiche e/o politiche anche se inquisite per insurrezione armata contro i poteri costituiti o simili imputazioni;
 - o mareggiate, maree e penetrazione di acqua marina, maremoto, eruzioni vulcaniche;
 - o terremoto, inondazione, alluvione, allagamento salvo il caso in cui siano state attivate le garanzie nella Sezione incendio;
 - o bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
 - o trasporto e/o movimentazione delle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell'area di pertinenza aziendale; salvo che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- causati da o dovuti a:
 - o ammanco, smarrimento, saccheggio, estorsione, malversazione, appropriazione indebita;
 - o dolo del Contraente, dell'Assicurato, dei Rappresentanti Legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
 - o guasti meccanici e/o anormale od improprio funzionamento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche o guasti dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione.

Rimangono sempre e comunque esclusi dalla garanzia i danni:

- a dati software, come ad esempio qualsiasi modifica che danneggi dati, software o programmi per computer a seguito di cancellazione, manipolazione o sconvolgimento della struttura originaria e i danni conseguenti all'interruzione d'esercizio;
- causati da o dovuti a malfunzionamento, indisponibilità, impossibilità di usare o accedere a dati, software o programmi per computer e i danni conseguenti all'interruzione d'esercizio.

GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
OGGETTO DELLA GARANZIA		
Apparecchiature elettriche ed elettroniche	Nei limiti della somma assicurata indicata in polizza	Scoperto e minimo scoperto indicati in polizza
FRANCHIGIA O SCOPERTO		
Furto con mezzi di chiusura non conformi: 25% min 500 euro		
Enti all'aperto: 25% min 500 euro		
Spese di noleggio: 10% min 250 euro		
Spese di duplicazione e riacquisto programmi in licenza d'uso: 10% min 250 euro		
Spese per riacquisto dei supporti e ricostruzione dati: 10% min 250 euro		

Tutela Legale		
GARANZIA	LIMITI DI INDENNIZZO	FRANCHIGIA O SCOPERTO
CASI ASSICURATI		
<ul style="list-style-type: none"> - Danni subiti - Delitti colposi e contravvenzioni - Delitti Dolosi - Danni Causati 	Nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza	Nessuna
VERTENZE CONTRATTUALI (Garanzia aggiuntiva)		
<ul style="list-style-type: none"> - Rapporti di Lavoro - Fornitori - Vertenze con i clienti in fase stragiudiziale compreso il recupero crediti. 	Nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza	Nessuna
VERTENZE CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Garanzia aggiuntiva)		
<ul style="list-style-type: none"> - Ricorsi avverso la Pubblica Amministrazione - Responsabilità Amministrativa, contabile e giudizi di conto per provvedimenti instaurati davanti alla Corte dei conti - Controversie con il Comune 	Nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza	Nessuna
IMMOBILI STRUMENTALI (Garanzia aggiuntiva)		
<ul style="list-style-type: none"> - Danni subiti - Delitti colposi e contravvenzioni - Locazione, diritto di proprietà e altri diritti reali - Lavori di ristrutturazione edilizia compresa la materia SuperBonus 110% 	Nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza	Nessuna
ART. TL-D PACCHETTO SICUREZZA (Garanzia aggiuntiva)		
<ul style="list-style-type: none"> - Delitti colposi e contravvenzioni - Impugnazione di provvedimenti o sanzioni pecuniarie e non 	Nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza	Nessuna
ART. TL-E PACCHETTO SANITA' (Garanzia aggiuntiva)		
<ul style="list-style-type: none"> - Controversie civili nei confronti di medici o altri professionisti in ambito sanitario o di strutture sanitarie pubbliche o private, - Controversie relative al diritto della previdenza sociale nei confronti di istituti o enti pubblici di assicurazioni previdenziali e sociali 	Nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza	Nessuna
ART. TL-F PRESTAZIONI MEDICO SANITARIE (Garanzia aggiuntiva)		
<ul style="list-style-type: none"> - Risarcimento per danni extra contrattuali subiti per fatti illeciti di terzi, compresa la costituzione di parte civile - Difesa in procedimenti penali per delitti colposi o per contravvenzioni, anche in materia fiscale e amministrativa - Difesa in procedimenti penali per delitti dolosi - Opposizioni, davanti l'autorità competente, contro una sanzione amministrativa pecuniaria e non 	Nei limiti della Somma Assicurata indicata in Polizza	Nessuna



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro

Infortuni e Malattia

L'Assicurato o, se impossibilitato a farlo, i suoi eredi o familiari, devono presentare denuncia scritto di sinistri all'agenzia alla quale è stata assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni dal sinistro o da quando ne ha avuto altrimenti conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile. La denuncia deve essere corredata da certificato medico; il decorso delle lesioni deve essere documentato da ulteriore documentazione medica.

Per Incendio e altri danni materiali e diretti, Furto e rapina, Apparecchiature elettriche ed elettroniche
Il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno;
- denunciare per iscritto, all'autorità competente del luogo, in caso di sinistri conseguenti a incendio, esplosione, scoppio e a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi, atti di sabotaggio e di terrorismo, furto entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza;
- dare avviso di sinistro alla Società entro cinque giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile
- conservare le tracce e i residui del sinistro fino a liquidazione avvenuta del danno, ovvero fino a diversa comunicazione della Società antecedente la liquidazione stessa, senza avere per questo diritto a indennità alcuna;
- predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità, valore delle cose distrutte o danneggiate. Per danni alle Merci deve mettere altresì a disposizione della Società la documentazione contabile di magazzino e la documentazione dettagliata del costo relativo alle merci danneggiate finite e/o in corso di lavorazione;
- nel caso di distruzione di titoli di credito, denunciare l'accaduto ai debitori o esperire, ove ricorra il caso, alle procedure di ammortamento, fatto salvo il diritto alla rifusione delle spese;
- per sinistri conseguenti a furto di apparecchiature elettroniche: fare, entro 48 ore da quando ne è venuto a conoscenza, denuncia scritta all'Autorità competente del luogo, indicando la Società, l'agenzia e il numero di polizza, e precisando le circostanze dell'evento e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società nei tempi e nei modi previsti; nonché adoperarsi immediatamente nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate.

Per i sinistri di Furto inoltre l'Assicurato deve:

- adoperarsi immediatamente nel modo più efficace per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste anche se danneggiate.

Responsabilità civile

Il Contraente e/o l'Assicurato devono:

- dare avviso di sinistro alla Società entro cinque giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'Art. 1913 del Codice Civile;
- informare la Società delle eventuali azioni civili e penali intentate contro l'Assicurato ed in tal caso fornire tutti i documenti e le prove utili alla sua difesa astenendosi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il preventivo consenso scritto della Società;
- astenersi dall'intraprendere azioni giudiziarie o dal raggiungere accordi o transazioni in via stragiudiziale o con causa in corso senza il consenso preventivo della Società, pena il rimborso delle spese da questa sostenute;
- in caso di sinistri mortali, sotto inchiesta delle Autorità competenti, di cui sia stata presentata richiesta di risarcimento: la denuncia deve pervenire alla Società entro 3 giorni d'accadimento.

Cyber Risk

L'Assicurato deve inoltrare la comunicazione scritta alla Società subito dopo la scoperta/conoscenza di fatti o atti che possono rappresentare il presupposto per una richiesta di risarcimento a lui diretta e generare quindi un sinistro.

Tutela legale

L'Assicurato deve immediatamente denunciare alla Società e/o D.A.S. qualsiasi sinistro nel momento in cui ne ha conoscenza, informando in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro fornendo tutte le informazioni necessarie, e in ogni caso nel rispetto del termine di

	<p>prescrizione dei diritti derivanti dal contratto (mail per invio denunce di sinistro e successiva gestione: sinistri@das.it; numero verde per denuncia sinistri e successiva gestione dei sinistri: 800 572 572).</p> <p>Assistenza L'Assicurato potrà attivare la garanzia telefonando alla centrale operativa al numero verde 800 572 572 in funzione 24 ore su 24 oppure al numero 02 2412 8570 preceduto dal prefisso per l'Italia nel caso si trovi all'estero. Qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a contattare telefonicamente la Struttura Organizzativa può mettersi in contatto tramite l'indirizzo di posta elettronica: assistenza.gruppocattolica@IMAItalia.it. Le richieste di rimborso delle spese sostenute, a condizione che siano state preventivamente autorizzate dalla Struttura Organizzativa, devono essere inoltrate, insieme ai giustificativi in originale a:</p> <p>IMA Servizi S.c.a.r.l. Piazza Indro Montanelli, 20 20099 Sesto San Giovanni (MI) oppure tramite posta elettronica all'indirizzo: rimborsi.gruppocattolica@imaitalia.it</p> <p>In ogni caso dovrà comunicare con precisione:</p> <ul style="list-style-type: none"> • nome e cognome; • il numero di polizza; • servizio richiesto e la motivazione per la quale lo si richiede; • indirizzo del luogo in cui l'Assicurato si trova; • recapito telefonico dove la centrale operativa provvederà a richiamarlo nel corso dell'assistenza. <p>Tale procedura può essere considerata come adempimento dell'obbligo di avviso di sinistro</p> <p>Assistenza diretta/in convenzione: Il Contraente e/o l'Assicurato hanno facoltà di richiedere l'intervento di tecnici specializzati nell'attività di salvataggio post sinistro. In tal caso la Società incaricherà una "ditta specializzata" per:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. svolgere tutte le attività di limitazione del danno e messa in sicurezza in seguito a: <ul style="list-style-type: none"> • incendio, esplosione, scoppio, sviluppo di fumi, gas e vapori, bagnamento; • eventi atmosferici; • allagamento, inondazione e alluvione; • terremoto; • deterioramento delle merci in refrigerazione; b. la riparazione di fabbricati, impianti tecnici a servizio del fabbricato, e contenuto danneggiati dal sinistro, anche provvisoria se necessaria per contenere l'entità del danno, la bonifica delle cose assicurate e degli ambienti aziendali; c. il salvataggio di merci in refrigerazione. <p>Il Contraente/Assicurato deve richiedere l'intervento della "ditta specializzata":</p> <ol style="list-style-type: none"> a. contestualmente alla denuncia del sinistro alla propria Agenzia; b. contattare direttamente la "ditta specializzata" al Numero Verde 800 894 527. <p>Gestione da parte di altre imprese: Tutela Legale La gestione dei sinistri TUTELA LEGALE è affidata dalla Società a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A. - Via Enrico Fermi 9/B – 37135 Verona (VR)</p> <p>Assistenza La gestione delle prestazioni di Assistenza sono fornite da IMA Servizio Scarl, Società di Servizi, Piazza Indro Montanelli, 20 – 20099 Sesto San Giovanni (MI).</p> <p>Prescrizione: Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze. Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto all'assicurato il risarcimento dei propri danni o ha promosso contro di questo l'azione.</p>
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP.
Obblighi dell'impresa	<p>La Società si impegna entro 60 giorni dal ricevimento della denuncia di sinistro a formulare una congrua e motivata offerta per l'indennizzo ovvero a comunicare i motivi per i quali non ritiene di presentare offerta.</p> <p>La Società si impegna a procedere alla liquidazione entro 45 giorni dall'accettazione dell'offerta da parte del Contraente (sempre che, nel caso in cui i beni siano soggetti a privilegio, pegno o ipoteca, non sia stata fatta opposizione da parte dei creditori, ai sensi dell'Art. 2742 Codice Civile, e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato).</p>

	<p><u>Difesa del reddito</u> La Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni dalla sottoscrizione della quietanza.</p> <p><u>Tutela Legale</u> Il pagamento delle spese garantite avviene entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della documentazione prevista in polizza, previa valutazione in ogni caso della congruità dell'importo richiesto.</p> <p><u>Assistenza</u> La Struttura Organizzativa liquida i rimborsi delle spese rimborsabili entro 60 giorni dalla data di ricezione della documentazione completa.</p>
--	---

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Presso gli intermediari abilitati è disponibile anche la rateazione mensile con addebito su carta di credito con un aumento del premio imponibile fino al 3%.
Rimborso	La Società rimborsa al Contraente, entro 15 giorni dalla data di effetto del recesso, la parte di premio versata relativa al periodo di garanzia non goduto.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	<p>Ad integrazione delle informazioni contenute nel DIP Danni, si precisa quanto segue.</p> <p><u>Infortuni e malattie</u> La garanzia ha effetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per gli infortuni, dalle ore 24 del giorno del pagamento effettivo; • per le malattie: <ul style="list-style-type: none"> - dal 30° giorno successivo a quello del pagamento effettivo per le malattie insorte dopo la sottoscrizione del contratto; - dal 30° giorno successivo a quello del pagamento effettivo per la Malattia COVID 19 insorta dopo la sottoscrizione del contratto; - dal 180° giorno successivo a quello del pagamento effettivo per le conseguenze di malattie non conosciute dall'Assicurato, ma insorte, secondo giudizio medico, anteriormente alla sottoscrizione del contratto. Sono comunque escluse le conseguenze di infortuni, malattie (anche croniche e recidivanti) e stati patologici, noti e/o che abbiano dato origine a cure e/o a esami, e/o diagnosticati prima della stipula del contratto. <p><u>Tutela Legale</u> La prestazione assicurativa viene garantita per i sinistri che siano insorti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - durante il periodo di effetto del contratto, se si tratta di danno o presunto danno extra contrattuale causato o subito dall'Assicurato o di violazione o presunta violazione di norme penali o amministrative; - trascorsi 90 (novanta) giorni dalla data di effetto del contratto, in tutte le restanti ipotesi.
Sospensione	Non è prevista la sospensione delle garanzie.

 Come posso disdire la polizza?	
Ripensamento dopo la stipulazione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.
Risoluzione	Non prevista.

 A chi è rivolto questo prodotto?	
Il prodotto è dedicato a Enti del Terzo Settore e altri Enti che operano nel mondo del volontariato, per esigenze di protezione dei beni e/o del patrimonio aziendale e del patrimonio personale di associati e volontari, nonché all'assistenza,	

alla cura della salute e agli infortuni delle persone (volontari, associati, dipendenti, fruitori) che partecipano in varie forme alla vita sociale di tali enti.



Quali costi devo sostenere?

- Costi di intermediazione

Nella tabella di seguito riportata è data evidenza delle provvigioni percepite dagli intermediari:

Tutti i rischi	23,0 %
----------------	--------

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto alla Società al seguente indirizzo: Società Cattolica di Assicurazione S.p.A. Servizio Reclami Lungadige Cangrande n°16 – 37126 Verona (Italia) Fax: 045/8372354 E-mail: reclami@cattolicaassicurazioni.it</p> <p>Indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell'esponente, numero di polizza e nominativo del Contraente, numero e data del sinistro, indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato. La Società invierà risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Mediazione	<p><i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98). Obbligatoria per poter promuovere un'azione giudiziale</i></p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa. Facoltativa</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p><u>Incendio e altri danni materiali, Apparecchiature elettriche ed elettroniche</u> Se una delle parti lo richiede l'ammontare del danno è concordato fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due periti devono nominarne un terzo quando vi sia disaccordo fra loro; possono designarne un terzo anche prima su richiesta di uno di essi. I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti.</p> <p><u>Infortuni e malattia, Difesa del reddito</u> Se tra la Società e l'Assicurato insorgono eventuali controversie di natura medica, la loro determinazione può essere demandata a un collegio di tre medici. Le parti si impegnano ad accettare la soluzione proposta, anche solo a maggioranza, dal collegio medico: questa decisione deve essere accettata anche dalla parte il cui perito, anche dissenziente, non l'abbia sottoscritta.</p> <p><u>Cyber risk</u> Se l'Assicurato e la Società non trovano un accordo sull'importo della perdita, ciascuna delle parti deve nominare a propria cura e spese un perito o un altro esperto qualificato (il "perito") incaricato di individuare l'ammontare della perdita o le spese ragionevoli; i periti a loro volta dovranno nominare un arbitro.</p> <p><u>Tutela Legale</u> In caso di disaccordo in merito alla gestione del sinistro tra l'Assicurato e la Società e/o D.A.S., la decisione può venire demandata ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile.</p>

Liti transfrontaliere

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile attivare la rete FIN-NET e presentare reclamo rivolgendosi direttamente al soggetto che la gestisce nel Paese in cui ha sede l'Impresa di Assicurazione (rintracciabile accedendo al sito della Commissione europea: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) oppure all'IVASS, che provvede a coinvolgere il soggetto competente, dandone notizia al reclamante.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

AGENZIA DI
FERRARA - 000235

PARTIZIONE
000235000001

POLIZZA
CATTOLICA&NONPROFIT

NUMERO POLIZZA
00023512301995

RATEAZIONE
Annuale

INDICIZZAZIONE
NO

Gentile Cliente
Associazione Di Volontariato C'e' Vita e Vita Onlus
VIA MASSAFISCAGLIA - VICONOVO 311
44123 FERRARA FE

CONTRAENTE
Associazione Di Volontariato C'e'
Vita e Vita Onlus

CODICE FISCALE/PARTITA IVA
93071280387

PREMIO RELATIVO ALLA PRESENTE QUIETANZA

PREMIO IMPONIBILE	IMPOSTE	TOTALE EURO
284,28	45,72	330,00

PERIODO AL QUALE SI RIFERISCE L'ASSICURAZIONE

DALLE ORE 24 DEL	ALLE ORE 24 DEL
29/12/2022	29/12/2023

PAGATO IL
29/12/2022

ALLE ORE
24:00

IL PAGAMENTO E' DOVUTO ENTRO IL
29/12/2022

La copertura assicurativa è garantita sino a tale data.
Se successivo, riprenderà dalle ore 24.00 del giorno di effettivo pagamento

Ident. Incasso: 120900000006570308
Ident. Operatore: 105847089
Mezzo di Pagamento: Bonifico su CC di Agenzia

CATTOLICA ASSICURAZIONI S.p.A.

LA SEGUENTE QUIETANZA E' STATA STAMPATA IL 29/12/2022, ALLE ORE 16:45 IN N° 1 COPIE
IL CONTRAENTE PUO' CHIEDERE LE CREDENZIALI DI ACCESSO ALL'AREA RISERVATA, SECONDO LE MODALITÀ PUBBLICATE NELLA HOME PAGE DEL SITO INTERNET DELLA COMPAGNIA (WWW.CATTOLICA.IT).

POLIZZA N° 00023512301995

NUMERO VERDE

800.572.572

Dall'estero +39 02 241 285 70

Durata del servizio
dal 29/12/2022 al 29/12/2023



PER DENUNCIARE UN SINISTRO

OPPURE PER AVERE INFORMAZIONI
SULLO STATO DI UN SINISTRO

AREA RISERVATA

**ACCEDI ALLA TUA AREA RISERVATA ANCHE IN
MOBILITÀ DAL SITO www.cattolica.it**

**PER CONSULTARE LE INFORMAZIONI RELATIVE AI TUOI PRODOTTI,
RINNOVARE LA TUA POLIZZA, DENUNCIARE UN SINISTRO E SCOPRIRE
TANTE ALTRE FUNZIONALITÀ**

DAL 01/01/2022 LA COMPAGNIA AFFIDA LA GESTIONE DEI SINISTRI PROTEZIONE LEGALE - PER I SINISTRI AVVENUTI DOPO IL 01/01/2022 - A D.A.S. DIFESA AUTOMOBILISTICA SINISTRI S.P.A

Ident. Par: 00023500006531000001





Comune di
VIGARANO MAINARDA

PARERE DEL RESPONSABILE DI PROCEDIMENTO

Sulla proposta n. 125/2023 dell'unità proponente SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI ad oggetto: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ CON ASSOCIAZIONE C'E' VITA...E VITA ODV si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 13/03/2023

Sottoscritto dal Responsabile di Procedimento
(BARBI MONICA)
con firma digitale



Comune di
VIGARANO MAINARDA

PARERE TECNICO

Sulla proposta n. 125/2023 dell'unità proponente SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI ad oggetto: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ CON ASSOCIAZIONE C'E' VITA...E VITA ODV si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Vigarano Mainarda li, 13/03/2023

Sottoscritto dal Responsabile di Settore
(BARBI MONICA)
con firma digitale



Comune di
VIGARANO MAINARDA

PARERE CONTABILE

Sulla proposta n. 125/2023 dell'unità proponente SERVIZI ALLA PERSONA SOCIALI E SANITARI ad oggetto: CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ CON ASSOCIAZIONE C'E' VITA...E VITA ODV si esprime parere NON APPOSTO in ordine alla regolarità contabile

Vigarano Mainarda li, \${documentRoot.parere.DATA_FIRMA}

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanze e
Bilancio
(\${documentRoot.parere.FIRMATARIO})
con firma digitale